

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941 , n. 12

Ordinamento giudiziario. (041U0012)

Vigente al: 10-6-2021

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re Imperatore la facolta' di modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario e le altre leggi concernenti l'ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito testo dell'«Ordinamento giudiziario», allegato al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli e dal Ministro delle finanze.

Il testo anzidetto avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941-XIX.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 429, foglio 151. - MANCINI

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 1.

Dei giudici.

La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) ((**LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51**)); ((110a))
- c) dal tribunale ordinario;
- d) dalla corte di appello;
- e) dalla Corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal tribunale di sorveglianza; (106a)

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che la disposizione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 maggio 1995.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 2.

(Del pubblico ministero).

Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e' costituito l'ufficio del pubblico ministero.(109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 3.

Cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ufficiali ed uscieri giudiziari.

Ogni corte, tribunale ordinario ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.(89)(109) ((110a))

Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale puo' essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28.(109)((110a))

Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

AGGIORNAMENTO (89)

Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251, nel modificare l'art. 5, comma 1 della L. 1 febbraio 1989, n. 30, ha conseguentemente disposto che "le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della presente legge, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali e' costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni".

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 4.

Ordine giudiziario.

L'ordine giudiziario e' costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. (109)((110a))

Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.(109)((110a))

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 5.

Organici; sedi giudiziarie.

Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell'art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.

Art. 6.

Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati.

I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 127.

Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati e' emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7.

Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.

Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonche' i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7-bis.

(Tabelle degli uffici giudicanti).

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La

violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. (109)(110a)

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento. (117)

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, totalmente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.

2-quater. **COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.**

2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2

((2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore

della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze)).

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

3 -ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3 -quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
- b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
- c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;
- d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2.

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (117)

La L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha disposto (con l'art. 57, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dai commi del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 7-ter.

(Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti).

1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la

designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. (109)(110a)

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106)).

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 9.

Giuramento.

I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: « Giuro di « essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente « lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere « coscienziosamente i miei doveri di magistrato ».

Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

Art. 10.

Termine per l'assunzione delle funzioni.

I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione.

Tale termine non puo' essere prorogato per nessuna ragione, ma puo' essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessita' di servizio.

Il Ministro puo' anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e puo' essere abbreviato per disposizione del Ministro.((59))

Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro puo' pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato e' considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennita' per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

AGGIORNAMENTO (59)

La L. 4 gennaio 1963, n. 1, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario e' elevato a mesi sei".

Art. 10-bis.

((Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi).))

((Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende piu' grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.))

((154))

AGGIORNAMENTO (154)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 11.

((Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni.))

((Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli e' stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego.

Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a dimissioni.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.))

((136))

AGGIORNAMENTO (136)

Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica e' efficace a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 12.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))

Art. 13.

Esenzione da uffici e servizi pubblici.

I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Art. 14.

Potesta' di polizia dei giudici.

Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e puo' prescrivere tutto cio' che e' necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Art. 15.

Potesta' dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata.

I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.

CAPO II.

Delle incompatibilita'.

Art. 16.

Incompatibilita' di funzioni.

I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, ne' qualsiasi libera professione.

((Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie ne' possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063)).

 AGGIORNAMENTO (55a)

Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "L'autorizzazione prevista nell'art. 16, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario e' concessa dal Consiglio superiore, che ne informa il Ministro".

Art. 17.

Incompatibilita' speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore.

I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.

Art. 18.

(((Incompatibilita' di sede per rapporti di parentela o affinita' con esercenti la professione forense).))

((I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilita' di sede e' verificata sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attivita' da parte dei medesimi soggetti;

b) *dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;*

c) *materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;*

d) *funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.*

Ricorre sempre una situazione di incompatibilita' con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attivita' o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilita' di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralita' di sezioni per ciascun settore di attivita' civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinita' con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, e' valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.)

((136))

 AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

 AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (136)

Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica e' efficace a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 19.

(((Incompatibilita' di sede per rapporti di parentela o affinita' con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede).))

((I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilita' di sede e' verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilita', salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralita' di sezioni per ciascun settore di attivita' civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilita', da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio e' in rapporto di parentela o affinita' entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la

Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attivita' di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilita' e' verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.)

((136))

 AGGIORNAMENTO (55a)

Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "La valutazione prevista nell'art. 19, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore".

 AGGIORNAMENTO (136)

Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica e' efficace a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLO SECONDO

DEI GIUDICI

CAPO I.

Del giudice conciliatore.

((CAPO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374))

Ordinamento giudiziario-art. 20

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

 AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

 AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 21

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((**106a**))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 22

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374(99)((**106a**))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 23

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((**106a**))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 24

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99) ((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 25

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 26

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 27

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 28

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Ordinamento giudiziario-art. 29

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

CAPO II.

Del pretore.

((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

Ordinamento giudiziario-art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Ordinamento giudiziario-art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Ordinamento giudiziario-art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Ordinamento giudiziario-art. 33

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Ordinamento giudiziario-art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Ordinamento giudiziario-art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Ordinamento giudiziario-art. 36

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Ordinamento giudiziario-art. 37

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Ordinamento giudiziario-art. 38

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Ordinamento giudiziario-art. 39

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Ordinamento giudiziario-art. 40

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Ordinamento giudiziario-art. 41

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

CAPO III.

((*Dei tribunali*)).

SEZIONE I. - **((*Del tribunale ordinario*)).**

Art. 42.

Sede del **((*tribunale ordinario*)).**

Il **((*tribunale ordinario*))** ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 42-bis.

(Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario).

Il tribunale ordinario e' diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti piu' giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o piu' presidenti di sezione.

Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari. (109)
((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Ordinamento giudiziario-art. 42 ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Ordinamento giudiziario-art. 42 quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Ordinamento giudiziario-art. 42 quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Ordinamento giudiziario-art. 42 sexies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Ordinamento giudiziario-art. 42 septies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 43.

(Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario).

Il tribunale ordinario:

- a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
- b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
- c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
- d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite. (109)((110a))

 AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

 AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Ordinamento giudiziario-art. 43 bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 44.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449))

Art. 45.

Giudice di sorveglianza.

Nella sede del (**tribunale ordinario**), e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice e' annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.

Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.

In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del (**tribunale ordinario**).

L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza e' revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili.

Art. 46.

(Costituzione delle sezioni).

Il tribunale ordinario puo' essere costituito in piu sezioni.

Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennialmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche', separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preli-minare.

A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonche' del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. (109)(110a)

((I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 47.

(Attribuzioni del presidente del tribunale).

Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti. (109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 47-bis.

(Direzione delle sezioni).

Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni e' attribuita ad un presidente di sezione.

Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione e' incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis. (109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 47-ter.

(Istituzione dei posti di presidente di sezione).

((Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti piu' di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

Il posto di presidente di sezione puo' essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;

b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

- 1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
- 2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
- 3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.)

In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare e' diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380. (109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 47-quater.

(Attribuzioni del presidente di sezione).

Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui e' assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attivita', curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attivita' di direzione dell'ufficio.

Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione puo' essere attribuito l'incarico di dirigere piu' sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o piu' settori di attivita' dell'ufficio. (109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 47-quinquies.

(Presidenza dei collegi).

Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio e' assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato piu' elevato in qualifica o dal piu' anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.(109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 48.

(Composizione dell'organo giudicante).

In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.

Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.

Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti. (109)((110a))

 AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

 AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

((SEZIONE I-bis - Delle sezioni distaccate di tribunale))

Ordinamento giudiziario-art. 48 bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Ordinamento giudiziario-art. 48 ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Ordinamento giudiziario-art. 48 quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Ordinamento giudiziario-art. 48 quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Ordinamento giudiziario-art. 48 sexies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

SEZIONE II. - Del tribunale per i minorenni.

Art. 49.

Costituzione e giurisdizione del ((**tribunale ordinario**)) per i minorenni.

In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e' costituito un ((**tribunale ordinario**)) per i minorenni.

Il ((**tribunale ordinario**)) per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

Art. 50.

(Composizione del Tribunale ordinario per i minorenni).

Il Tribunale ordinario per i minorenni e' composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali e' conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale ordinario per i minorenni. Possono anche essere nominati due o piu' supplenti.

Gli esperti del Tribunale ordinario per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.((144))

AGGIORNAMENTO (144)

Il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, ha disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che "Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilita' di conferma".

Art. 50-bis.

((**Giudice per le indagini preliminari**)).

((1. In ogni tribunale per i minorenni uno o piu' magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici e' attribuita al piu' anziano.

2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale)).

Art. 51.

Giudice di sorveglianza presso il ((**tribunale ordinario**)) per i minorenni.

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al ((**tribunale ordinario**)) per i minorenni.

Il presidente del ((**tribunale ordinario**)), sentito il procuratore del Re Imperatore, puo', con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al ((**tribunale ordinario**)) per i minorenni.

CAPO IV.

Della corte di appello.

SEZIONE I. - Disposizioni generali.

Art. 52.

Sede della corte di appello.

La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 53.

(Funzioni e attribuzioni della corte di appello).

1. La corte di appello:

a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale; (109)((110a))

b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 54.

Costituzione delle sezioni nelle corti di appello.

Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.

Si osserva per le corti di appello il disposto dell'articolo 46, in quanto applicabile.

Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche. (109)((110a))

 AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

 AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 55.

Magistrati della corte di appello.

Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e puo' presiedere anche le altre sezioni.

Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.

I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

Art. 56.

((Costituzione del collegio giudicante.))

((La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti)).

Art. 57.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449))

Art. 58.

Sezione per i minorenni.

((Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni)).

La sezione giudica con l'intervento di due esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.

Art. 59.

Sezioni distaccate di corte d'appello.

Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.

Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.

Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.

SEZIONE II. - Della corte di assise.

Art. 60.

Sedi di corte di assise.

In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise.

Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D annessa al presente ordinamento.

Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise.

Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.

Art. 61.

Costituzione della corte di assise.

La corte di assise e' composta:

- a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;
- b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di ((**tribunale ordinario**));
- c) da cinque assessori.

Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.

I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre piu' corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.

Art. 62.

Grado onorario degli assessori.

Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell'ordine di precedenza a Corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

SEZIONE III. - Della magistratura del lavoro.

Art. 63.

Costituzione della magistratura del lavoro.

Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalita' stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.

La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, e' integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.

SEZIONE IV. - Del tribunale regionale delle acque pubbliche.

Art. 64.

Costituzione del ((**tribunale ordinario**)) regionale delle acque pubbliche.

Il ((**tribunale ordinario**)) regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.

Il ((**tribunale ordinario**)) regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale e' istituito.

Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

La sezione di corte di appello funzionante come ((**tribunale ordinario**)) regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell'art. 9.

CAPO V.

Della corte suprema di cassazione.

Art. 65.

Attribuzioni della corte suprema di cassazione.

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unita', del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno, dell'Impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranita' dello Stato.

Art. 66.

Composizione della corte suprema di cassazione.

La corte suprema di cassazione e' costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.

Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e puo' presiedere le udienze delle singole sezioni.

((La composizione delle sezioni e' stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali e' preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione)).

Art. 67.

Costituzione del collegio giudicante.

((La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti)).

Il collegio a sezioni unite in materia civile e' composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale e' composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

Art. 67-bis.

(((Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile).))

((1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni)).

Art. 68.

Ufficio del massimario e del ruolo.

Presso la corte suprema di cassazione e' costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.

All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'articolo 210 del presente ordinamento.

Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.

TITOLO TERZO

DEL PUBBLICO MINISTERO

CAPO I.

Della costituzione del pubblico ministero.

Art. 69.

Funzioni del pubblico ministero.

((Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce)).

Art. 70.

(Costituzione del pubblico ministero).

1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. ***((Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto puo' essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.))*** (109) (110a)

2. Presso le sezioni distaccate di corti di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'articolo 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attivita' ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessita' delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e puo' essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il

titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, puo' segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o piu' magistrati dell'ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. (98)

6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

 AGGIORNAMENTO (98)

Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che le presente modifica ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2.

 AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

 AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 70-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Ordinamento giudiziario-art. 71

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Ordinamento giudiziario-art. 71 bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Ordinamento giudiziario-art. 72

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

CAPO II.

Delle attribuzioni del pubblico ministero.

Art. 73.

Attribuzioni generali del pubblico ministero.

Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;

promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza;

fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

Art. 74.

Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale.

Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.

Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non puo' aver luogo. (109)((110a))

Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.

Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore del Re Imperatore o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove e' convocata la corte d'assise.

La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d'assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d'appello.

 AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

 AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 75.

Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa.

Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando e' richiesto dalla legge, l'udienza non puo' aver luogo.

Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformita' alle leggi e ai regolamenti.

Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 76.

((Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).))

((1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:

a) in tutte le udienze penali;

b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge)).

Art. 76-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 76-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 77.

Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze.

Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, puo' proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonche' chiedere la revisione delle sentenze penali.

Art. 78.

Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione.

Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a queste complementari.

Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

Art. 79.

Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze.

Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice e' in camera di consiglio.

Art. 80.

Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali.

Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non puo' assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.

Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non puo' assistere alle relative deliberazioni. Non puo' assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.

Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.

Art. 81.

Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare

Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell'art. 96 del presente ordinamento.

Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

Art. 82.

Potesta' del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali.

Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale del Re Imperatore richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell'assemblea generale per le relative deliberazioni.

Art. 83.

((Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero.))

((1. Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilita' della polizia giudiziaria da parte della autorita' giudiziaria)).

Art. 84.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449))

TITOLO QUARTO

DELL'ANNO GIUDIZIARIO, DELLE ASSEMBLEE GENERALI, DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI.

CAPO I

Dell'anno giudiziario.

Art. 85.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 AGOSTO 1943, N. 732, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178))

Art. 86.

(((Relazioni sull'amministrazione della giustizia.))

((1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonche' sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di

appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corti di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura)).

 AGGIORNAMENTO (55a)

Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le relazioni previste nell'art. 86 dell'ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore".

Art. 87.

Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maesta' del Re
 Imperatore.

Il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla Maesta' del Re Imperatore, per ogni anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia nel Regno, nell'Impero e negli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato.

Art. 88.

Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l'inaugurazione
 dell'anno giudiziario.

Il Ministro di grazia e giustizia puo' disporre che il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell'assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia.

((55a))

 AGGIORNAMENTO (55a)

Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "La facolta' prevista nell'art. 88 dell'ordinamento giudiziario e' esercitata dal Consiglio superiore".

Art. 89.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 2005, N. 150))

Art. 90.

Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario.

I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.

Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro. (109)((110a))

 AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Nel secondo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il secondo periodo è soppresso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

 AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 91.

Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescrivarsi, o che, comunque, presentano carattere di

urgenza.

Art. 92.

Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, **((ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti))** per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

CAPO II.

Delle assemblee generali.

Art. 93.

Oggetto delle assemblee generali.

La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:

1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse.

3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intero organo giudiziario.

Il procuratore generale del Re Imperatore puo' chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.

Art. 94.

Convocazione delle assemblee generali.

Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.

Art. 95.

Costituzione delle assemblee generali.

L'assemblea generale e' costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.

Per la legittimita' delle sue deliberazioni e' necessario l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.

L'assemblea generale puo' adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa e' legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.

Art. 96.

Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali.

Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne fa le veci. Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all'ufficio.

Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.

Nel caso preveduto dall'art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.

CAPO III.

Delle supplenze e delle applicazioni.

SEZIONE I. - Delle supplenze.

Art. 97.

Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.

Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.

Il provvedimento e' emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici.

Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche.

E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' di un supplente estraneo al collegio.

((I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti)).

Art. 98.

Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.

I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, *((e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari))*, e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonche' i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del *((tribunale ordinario))*.(75)

AGGIORNAMENTO (75)

La L. 9 marzo 1971, n. 35, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e nell'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali".

Art. 99.

Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore.

In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice conciliatore di un comune avente piu' uffici di conciliazione, il presidente del *((tribunale ordinario))* puo' incaricare temporaneamente

della supplenza il giudice conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore del Re Imperatore.

Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico e' conferito al giudice conciliatore o al vice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennita' da determinarsi nel regolamento.

Art. 100.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 101.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273))

Art. 102.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273))

Ordinamento giudiziario-art. 103

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 104.

Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione.

Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.

Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario e' supplito dal piu' anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal piu' anziano dei giudici. ((140))

AGGIORNAMENTO (140)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ordinamento giudiziario-art. 105

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a))

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 106.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 107.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 108.

Supplenza dei magistrati della corte di appello.

Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.

Se in una sezione manca, o e' impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non puo' provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il piu' anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.

((140))

AGGIORNAMENTO (140)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 109.

Supplenza di magistrati del pubblico ministero.

In caso di mancanza o di impedimento:

del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;

del procuratore del Re Imperatore, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.

(135)((140))

AGGIORNAMENTO (135)

Il D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "All'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica", sono aggiunte le seguenti parole: "ove non sia stato nominato un vicario"."

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AGGIORNAMENTO (140)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

SEZIONE II - Delle applicazioni.

Art. 110.

(Applicazione dei magistrati).

1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituiti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello. (109)(110a)

2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della

corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e' prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti. ((156))

6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

 AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

 AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

 AGGIORNAMENTO (156)

Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi".

Art. 110-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 110-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 111.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58))

Art. 112.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58))

Art. 113.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58 ((85))

AGGIORNAMENTO (85)

Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "L'articolo 113, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:

"Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio nell'ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti. Copia del decreto e' trasmesso al Consiglio superiore della magistratura".

Art. 114.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58))

Art. 115.

(Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte essantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.

Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno puo' destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilita' di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.

((Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'.

Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non puo' fare parte piu' di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del terzo comma.))

Art. 116.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GENNAIO 2006, N. 24))

Art. 117.

(Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte)

1. I posti di magistrati ((...)) di tribunale destinati alla Corte di cassazione ((...)) sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

TITOLO QUINTO

DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI

CAPO I.

Dei gradi e delle funzioni dei magistrati.

Art. 118.

Gradi nella magistratura.

I gradi nella magistratura sono:

1° uditore giudiziario;

2° aggiunto giudiziario;

3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore;

4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;

5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;

6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello - presidente di sezione della corte suprema di cassazione - avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;

7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione;

8° primo presidente della corte suprema di cassazione.

I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.

Art. 119.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 120.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

CAPO II.

Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato.

Art. 121.

Ammissione a funzioni giudiziarie.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 122.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48)) ((123))

 AGGIORNAMENTO (123)

La L. 13 febbraio 2001, n. 48, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo diventa efficace in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.

Art. 123.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 123-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48))

Art. 123-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 123-quater.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48))

Art. 123-quinquies.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48))

Art. 124.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125-quater.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125-quinquies.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 126.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 126-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 126-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 127.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 128.

Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica.

Trattamento economico.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

Art. 129.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26))

Art. 129-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26))

Art. 129-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 130.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

CAPO III.

Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 131.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 132.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))

Art. 133.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))

Art. 134.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))

Art. 135.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))

Art. 136.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 137.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97))

Art. 138.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97))

CAPO IV.

Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e dei giudici
e sostituti procuratori del Re Imperatore.

Art. 139.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97))

Art. 140.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 141.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 142.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 143.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 144.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

CAPO V.

Delle promozioni in corte di appello.

Art. 145.

Sistema delle promozioni.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952, N . 1794.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952, N . 1794.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952, N . 1794.

AGGIORNAMENTO (32)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1370, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il concorso per esame e per titoli di cui al presente articolo e' soppresso, ed i posti ad esso attribuiti sono devoluti al concorso per titoli.

Art. 146.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952, N . 1794)).

Art. 147.

Attribuzione dei posti in eccedenza.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952, N . 1794.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952, N . 1794.

Art. 148.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 149.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 150.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 151.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 152.

Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952, N . 1794.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

((COMMA DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

Art. 153.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 154.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 155.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 156.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 157.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 158.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 159.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 160.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 161.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 162.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 163.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 164.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 165.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 166.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 167.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 168.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 169.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 170.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 171.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 172.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 173.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 174.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

CAPO VI.

Delle promozioni al grado di primo pretore

Art. 175.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

CAPO VII.

Delle promozioni in corte di cassazione

Art. 176.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 177.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952, N. 1794)).

Art. 178.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952, N. 1794)).

Art. 179.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 180.

Ammissione dei concorrenti.

I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno di essi crede di aggiungere.

I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello trasmettono al Ministero motivate informazioni sulla capacita', dottrina, operosita', carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneita' del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.

Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'Impero e negli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell'ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.

Art. 181.

Dichiarazione di ammissibilita' per i magistrati non classificati nel grado inferiore.

Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilita' da parte del consiglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell'aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono, nonche' dei titoli e dei documenti che l'aspirante stesso puo' esibire o che possono essere richiesti di ufficio.

Art. 182.

Commissione giudicatrice del concorso per titoli.

Il concorso per le promozioni in corte di cassazione e' giudicato da una commissione, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da sette magistrati aventi grado di primo presidente di corte di appello o

equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, e presieduta dal piu' anziano di essi.

Per la validita delle deliberazioni della commissione e' sufficiente la presenza di' cinque componenti.

La Commissione e' assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.

Art. 183.

Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti.

Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l'ammissibilita' a successivi concorsi si applicano le norme degli articoli 158 a 161.

La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell'esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti, a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti.

Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto.

Consegue l'idoneita' il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.

Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenzae di cui all'articolo 148.

La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.

(14) ((15))

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati, sia in quelli che sono in via di espletamento, sia in quelli che saranno indetti a norma del presente decreto, e' temporaneamente soppressa la discussione orale prescritta dall'art. 183 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12".

AGGIORNAMENTO (15)

Il Il D.Lgs. Presidenziale 28 giugno 1946, n. 52, nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, si applica, fino a nuova disposizione, anche ai concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati successivi a quelli in detto articolo previsti".

Art. 184.

Scrutinio a turno di anzianita'.

Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.

Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e (**magistrati di grado parificato piu' anziani, compresi entro un determinato numero**) della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che (**comprende**) non piu' di 75 magistrati. L'anzianita' e' determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianita' nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 179.

Art. 185.

Norme applicabili allo scrutinio.

Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.

Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di **((tribunale ordinario))** e di procuratore del Re Imperatore.

Art. 186.

Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinio.

La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori ((...)), deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.

Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell'articolo 167 e nel primo comma dell'art. 170.

Art. 187.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

CAPO VIII.

Degli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione.

Art. 188.

Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati.

((Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura)).

Art. 189.

Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione.

Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

CAPO IX.

Delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti.

Art. 190.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 191.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 192.

Assegnazione delle sedi per tramutamento.

L'assegnazione delle sedi per tramutamento e' disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie e' annunciata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio puo', peraltro, essere omesso per necessita' di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualita' della vacanza o dall'annuncio di questa nel bollettino ufficiale. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181))**.

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianita'.

Sono titoli di preferenza, a parita' delle altre condizioni personali, quelli indicati nell'articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza e' stata annunciata nel bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

Art. 193.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 194.

(Tramutamenti successivi).

1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni , ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

(142) (154) ((155))

AGGIORNAMENTO (103)

Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356, ha disposto (con l'art. 21-quater, comma 3) che "Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia".

AGGIORNAMENTO (142)

Il D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2".

AGGIORNAMENTO (154)

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 3, comma 1-bis) che le presenti modifiche, concernenti la modifica del termine, non si

applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del suindicato decreto. Le medesime modifiche non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

AGGIORNAMENTO (155)

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 3, commi 1-bis e 1-ter) che le modifiche disposte dal D.L. 168/2016, concernenti la modifica del termine, "non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017".

Art. 195.

((Disposizioni speciali.))

((Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.))

CAPO X.

Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 196.

Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia.

I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente

ordinamento. Tale tabella puo' essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.

Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'esercizio delle predette funzioni.

Art. 197.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 198.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 199.

Servizio dei magistrati addetti al Ministero.

Le norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio e', ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l'ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 200.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

CAPO XI.

Dell'anzianita' e delle aspettative.

Art. 201.

Computo dell'anzianita'.

L'anzianita' dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l'anzianita' e' determinata dall'ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.

L'anzianita' degli uditori e' determinata dall'ordine della graduatoria a norma dell'articolo 127.

Resta salva la diversa decorrenza di anzianita' stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati.

Art. 202.

Sospensione ed interruzione del servizio.

Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, ne' pregiudizio all'anzianita', salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)).

Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.

Art. 203.

Aspettative.

Il magistrato in aspettativa e' posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianita', salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli e' destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, e' confermato in aspettativa, ma questa non puo' eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

CAPO XII.

Degli stipendi e degli assegni.

Art. 204.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 205.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 206.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 207.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 208.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273))

Art. 209.

(Indennita' di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario).

Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio e' regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.

L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, e' richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento e' rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato puo' proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura. (109) ((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 209-bis.

(Determinazione della sede ordinaria di servizio).

Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato e' incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.

Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso piu' sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o piu' sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio e' stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis. (109)((110a))

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

CAPO XIII.

Disposizioni speciali.

Art. 210.

Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali.

Salvo quanto e' disposto nell'articolo 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei.

Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico loro affidato, e compatibilmente con l'incarico stesso.

Al cessare dell'incarico, il magistrato e' richiamato nel ruolo organico ed e' destinato ad una delle sedi disponibili.

(11)(58) ((107))

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 86, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia viene collocato fuori del ruolo organico della magistratura oltre il limite previsto dall'art. 210 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12".

AGGIORNAMENTO (58)

La L. 12 agosto 1962, n. 1311, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "i magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, sopra citato, non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque".

AGGIORNAMENTO (107)

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "La disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura".

Art. 211.

Divieto di riammissione in magistratura.

Il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non puo' essere riammesso in magistratura.

((La disposizione che precede non si applica a chi, gia' appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.

Questi puo' essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni.

In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali)).

TITOLO SESTO
DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI
DI APPELLO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

((TITOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 212.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 213.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 214.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 215.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 216.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

TITOLO SETTIMO
DELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA

((TITOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 217.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 218.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 219.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 220.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 221.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 222.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 223.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 224.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 225.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 226.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 227.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

TITOLO OTTAVO
DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

((TITOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 228

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 229

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 230

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 231

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 232

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 233

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 234

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 235

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 236

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 237

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 238

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 239

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 240

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 241

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 242

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 243

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 244

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 245

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 246

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 247

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 248

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 249

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 250

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 251.

ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511 **((18))**

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ha disposto (con l'art. 18, comma 5) che "I decreti, previsti dall'art. 251 dell'ordinamento giudiziario approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativi a procedimenti nel quali la Corte disciplinare provvede secondo le norme dell'ordinamento stesso, possono essere emanati anche dopo l'entrata in vigore degli articoli del decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 511, non menzionati nel precedente comma".

Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 7 luglio 1946.

Ordinamento giudiziario-art. 252

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 253

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 254

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

TITOLO NONO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 255.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 256.

**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 30 APRILE 1946, N. 352))
((19))**

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i magistrati indicati nel presente articolo possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell' Ordinamento medesimo.

Art. 257.

**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 30 APRILE 1946, N. 352))
((19))**

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i magistrati indicati nel presente articolo possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell' Ordinamento medesimo.

Art. 258.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 259.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 260.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 261.

**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 30 APRILE 1946, N. 352))
((19))**

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i magistrati indicati nel presente articolo possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell' Ordinamento medesimo.

Art. 262.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 263.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 264.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 265.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 266.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 267.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 268.

Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore.

I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con l'anzianita' di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.

Art. 269.

Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori.

Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia puo' destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonche' come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.

Il provvedimento e' emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che puo' essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo.

Nella composizione del collegio non puo' intervenire piu' di un uditore con funzioni di giudice.

Art. 270.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 271.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 272.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 273.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 274.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 275.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

TITOLO DECIMO
DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 276.

Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.

Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.

Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.

((102))

AGGIORNAMENTO (102)

La Corte Costituzionale 4-22 giugno 1992, n. 289 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1992, n. 27) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e dall'art. 276 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare".

Art. 277.

Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari.

Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

Tabella A.

SEDI DEI TRIBUNALI DELLA REPUBBLICA

E LORO SEZIONI DISTACCATE

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI ANCONA

Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castellbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegalfo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta

TRIBUNALE DI FERMO

Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio

TRIBUNALE DI MACERATA

Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso

TRIBUNALE DI PESARO

Barchi, Cartoceto, Fano, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Monteciccardo, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Tavullia

TRIBUNALE DI URBINO

Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecalvo in Foglia, Montecopiolo, Montefelcino, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoletto, Urbania, Urbino

CORTE DI APPELLO DI BARI

TRIBUNALE DI BARI

Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano

TRIBUNALE DI FOGGIA

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ortona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di

Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta

TRIBUNALE DI TRANI

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterezeno, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa

TRIBUNALE DI FERRARA

Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera

TRIBUNALE DI FORLI'

Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto

TRIBUNALE DI MODENA

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca

TRIBUNALE DI PARMA

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Treccasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello

TRIBUNALE DI PIACENZA

Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino

TRIBUNALE DI RAVENNA

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell'Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo

TRIBUNALE DI RIMINI

Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio

CORTE DI APPELLO DI BOLZANO/BOZEN

TRIBUNALE DI BOLZANO/BOZEN

Aldino/Aldein, Andriano/Andrian, Anterivo/Altrei, Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße, Avelengo/Hafling, Badia/Abtei, Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Braies/Prags, Brennero/Brenner, Bressanone/Brixen, Bronzolo/Branzoll, Brunico/Bruneck, Caines/Kuens, Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße, Campo di Trens/Freienfeld, Campo Tures/Sand in Taufers, Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars, Castelrotto/Kastelruth, Cermes/Tscherms, Chienes/Kiens, Chiusa/Klausen, Cornedo all'Isarco/Karneid, Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße, Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße, Corvara in Badia/Corvara, Curon Venosta/Graun im Vinschgau, Dobbiaco/Toblach, Egna/Neumarkt, Falzes/Pfalzen, Fie' allo Sciliar/Völs am Schlern, Fortezza/Franzensfeste, Funes/Villnöß, Gais/Gais, Gargazzone/Gargazon, Glorenza/Glurns, La Valle/Wengen, Laces/Latsch, Lagundo/Algund, Laion/Lajen, Laives/Leifers, Lana/Lana, Lasa/Laas, Lauregno/Laurein, Luson/Lüsen, Magre' sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße, Malles Venosta/Mals, Marebbe/Enneberg, Marlengo/Marling, Martello/Martell, Meltina/Mölten, Merano/Meran, Monguelfo-Tesido/WelsbergTaisten, Montagna/Montan, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Naz-Sciaves/Natz-Schabs, Nova Levante/Welschnofen, Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer, Ortisei/St. Ulrich, Parcines/Partschins, Perca/Percha, Plaus/Plaus, Ponte Gardena/Waidbruck, Postal/Burgstall, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch, Predoi/Pretttau, Proves/Proveis, Racines/Ratschings, Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz, Renon/Ritten, Rifiano/Riffian, Rio di Pusteria/Mühlbach, Rodengo/Rodeneck, Salorno/Salurn, San Candido/Innichen, San Genesio Atesino/Jenesien, San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier, San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen,

San Martino in Badia/St. Martin in Thurn, San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier, San Pancrazio/St. Pankraz, Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden, Sarentino/Sarntal, Scena/Schenna, Selva dei Molini/Mühlwald, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden, Senales/Schnals, Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Sesto/Sexten, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Terento/Terenten, Terlano/Terlan, Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße, Tesimo/Tisens, Tires/Tiers, Tirolo/Tirol, Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark, Tubre/Taufers im Münstertal, Ultimo/Ulten, Vadena/Pfatten, Val di Vizze/Pfitsch, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntal, Valle di Casies/Gsies, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Velturno/Feldthurns, Verano/Vöran, Villabassa/Niederdorf, Villandro/Villanders, Vipiteno/Sterzing

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

TRIBUNALE DI BERGAMO

Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Albino, Algua, Alme', Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Antegnate, Arcene, Ardesio, Arzago d'Adda, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Azzone, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Berzo San Fermo, Bianzano, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Borgo di Terzo, Bossico, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera d'Adda, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda, Calvenzano, Camerata Cornello, Canonica d'Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Carona, Carvico, Casazza, Casirate d'Adda, Casnigo, Cassiglio, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Castro, Cavernago, Cazzano Sant'Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chignolo d'Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Ciserano, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Cologno al Serio, Colzate, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cornalba, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Covo, Credaro, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fontanella, Fonteno, Foppolo, Foresto Sparso, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gerosa, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Gorno, Grassobbio, Gromo, Grone, Grumello del Monte, Isola di Fondra, Isso, Lallio, Lefte, Lenna, Levate, Locatello, Lovere, Lurano, Luzzana, Madone, Mapello, Martinengo, Medolago, Mezzoldo, Misano di Gera d'Adda, Moio de' Calvi, Monasterolo del Castello, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Parre, Parzanica, Pedrengo, Peia, Pianico, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Pognano, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Premolo, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Romano di Lombardia, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Paolo d'Argon, San Pellegrino Terme, Santa Brigida,

Sant'Omobono Terme, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Sedrina, Selvino, Seriate, Serina, Solto Collina, Solza, Songavazzo, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Spinone al Lago, Spirano, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Telgate, Terno d'Isola, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Torre Pallavicina, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urganò, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegrà, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Vertova, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villa d'Adda, Villa d'Alme', Villa di Serio, Villa d'Ogna, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio, Zanica, Zogno

TRIBUNALE DI BRESCIA

Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capo di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelvovati, Castenedolo, Casto, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Ceto, Cevo, Chiari, Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologno, Comezzano-Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul Garda, Lodrino, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Macclodio, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paisco Lovenò, Paitone, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roe' Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Saviore dell'Adamello, Sello, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano-Maderno, Travagliato, Tremosine, Trenzano, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Vallio Terme, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Villachiara, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone

TRIBUNALE DI CREMONA

Acquanegra Cremonese, Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Capralba, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmaggiore, Casalmorano, Castel Gabbiano, Casteldidone, Castelleone, Casterverde, Castelvisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Cremosano, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Dovera, Drizzona, Fiesco, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Offanengo, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano, Pandino, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo, Pieranica, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Romanengo, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sergnano, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Spino d'Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torlino Vimercati, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, Vescovato, Volongo, Voltido

TRIBUNALE DI MANTOVA

Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Calvatone, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmiolo, Medole, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Solferino, Spineda, Sustinente, Suzzara, Tornata, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria,

Domusnovas, Donori, Elmas, Escalaplano, Escolca, Fluminimaggiore, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnese, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Isili, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Orroli, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolo' Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Santadi, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbi', Serdiana, Serramanna, Serrenti, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa

TRIBUNALE DI LANUSEI

Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Esterzili, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortoli', Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili

TRIBUNALE DI ORISTANO

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Aritzo, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Belvi', Bidoni', Birori, Bolotana, Bonarcado, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Desulo, Dualchi, Flussio, Fordongianus, Gadoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosno', Gonnostamatza, Lei, Macomer, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Ortueri, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolo' d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simala, Simaxis, Sindia, Sini, Siris, Soddi', Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatzu, Tresnuraghes, Ula' Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba

TRIBUNALE DI ENNA

Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Capizzi, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa

TRIBUNALE DI GELA

Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomariano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturò

TRIBUNALE DI ISERNIA

Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forli' del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolaniano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro

TRIBUNALE DI LARINO

Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Ururi

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini

TRIBUNALE DI CATANIA

Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Catania, Cesaro', Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paterno', Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, San Teodoro, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea

TRIBUNALE DI RAGUSA

Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano all'Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Longobucco, Lungro, Mandatoriccio, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocera, Oriolo, Paludi, Papasidero, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa Sofia d'Epiro, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana

TRIBUNALE DI CATANZARO

Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, San Floro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Staletti', Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise

TRIBUNALE DI COSENZA

Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Malvito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Santa Caterina Albanese, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano

TRIBUNALE DI CROTONE

Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Ciro', Ciro' Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petrona', Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroletto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli

TRIBUNALE DI PAOLA

Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maiera', Orsomarso, Paola, Praia a Mare, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Sangineto, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d'Aiello, Tortora, Verbicaro

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasa', Dinami, Drapia, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaceni, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

TRIBUNALE DI AREZZO

Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolo', Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaiolo, Monterchi, Montevarchi,

Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini

TRIBUNALE DI FIRENZE

Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci

TRIBUNALE DI GROSSETO

Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano

TRIBUNALE DI LIVORNO

Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalveti, Guardistallo, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Riparbella, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto

TRIBUNALE DI LUCCA

Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina

TRIBUNALE DI PISA

Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra

TRIBUNALE DI PISTOIA

Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano

TRIBUNALE DI PRATO

Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio

TRIBUNALE DI SIENA

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa

Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Varese Ligure, Vobbia, Zoagli

TRIBUNALE DI IMPERIA

Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prela', Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Ameilia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levante, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Ricco' del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago

TRIBUNALE DI MASSA

Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri

TRIBUNALE DI SAVONA

Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Laigueglia, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto,

Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

TRIBUNALE DI CHIETI

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atesa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tuffillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Acciano, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Canistro, Cansano, Capestrano, Capistrello, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, L'Aquila, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di

Sessanio, Scanno, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito

TRIBUNALE DI PESCARA

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta' Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecervino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrialignani, Vicoli, Villa Celiera

TRIBUNALE DI TERAMO

Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia

CORTE DI APPELLO DI LECCE

TRIBUNALE DI BRINDISI

Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli

TRIBUNALE DI LECCE

Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo, Castro,

Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Corsi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardo', Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patu', Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Secli', Sogliano Cavour, Soletto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Barcellona Pozzo di Gotto, Basico', Castoreale, Condro', Fondachelli-Fantina, Furnari, Gualtieri Sicamino', Leni, Lipari, Malfa, Mazzarra' Sant'Andrea, Meri', Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Rodi' Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Terme Vigliatore, Tripi

TRIBUNALE DI MESSINA

Ali', Ali' Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d'Agro', Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena

TRIBUNALE DI PATTI

Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzano', Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria

CORTE DI APPELLO DI MILANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Albizzate, Arconate, Arsago Seprio, Besnate, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cerro Maggiore, Cislago, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Inarzo, Jerago con Orago, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Mornago, Nosate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Vergiate, Villa Cortese, Vizzola Ticino

TRIBUNALE DI COMO

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Caglio, Cagno, Campione d'Italia, Cantu', Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carlazzo, Carugo, Casasco d'Intelvi, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Civenna, Claino con Osteno, Colonno, Como, Corrido, Crema, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegro', Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Laino, Lambrugo, Lanzo d'Intelvi, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Livo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Pare', Peglio, Pello Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Ramponio Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Turate, Uggiate-Trevano, Val Rezzo, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio

TRIBUNALE DI LECCO

Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzano', Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina,

Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoe', Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrognò, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Vigano'

TRIBUNALE DI LODI

Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Locate di Triulzi, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Giuliano Milanese, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico

TRIBUNALE DI MILANO

Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Buccinasco, Bussero, Cambiagio, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inveruno, Inzago, Lainate, Limbiate, Liscate, Magenta, Marcallo con Casone, Masate, Melzo, Mesero, Milano, Nerviano, Novate Milanese, Opera, Ossona, Pantigliate, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Settala, Settimo Milanese, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vignate, Vittuone

TRIBUNALE DI MONZA

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggio', Nova Milanese, Ornago, Paderno Dugnano, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate, Vimodrone

TRIBUNALE DI PAVIA

Abbiategrasso, Alagna, Albairate, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbiano, Bascapé', Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Besate, Binasco, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Brallo di Pregola, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Bubbiano, Calvignano, Calvignasco, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casarile, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Cislino, Codevilla, Confienza, Copiano, Corana, Cornale, Corteolona, Corvino San Quirico, Costa de' Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Gaggiano, Galliavola, Gambarana, Gambolo', Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Gudo Visconti, Inverno e Monteleone, Lacchiarella, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Maghero, Marcignago, Marzano, Mede, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montu' Beccaria, Morimondo, Mornico Losana, Mortara, Motta Visconti, Nicorvo, Noviglio, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Ozero, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de' Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Robecco sul Naviglio, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Romagnese, Roncaro, Rosasco, Rosate, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de' Burgondi, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Sant'Alessio con Vialone, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travaco' Siccomario, Trivolzio,

Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Valverde, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vermezzo, Vernate, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zelo Surrigone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolo', Zibido San Giacomo, Zinasco

TRIBUNALE DI SONDRIO

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano

TRIBUNALE DI VARESE

Agra, Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Gavidate, Gazzada Schianno, Gemonio, Germignaga, Gornate-Olona, Grantola, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, TravedonaMonate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Veddasca, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiu'

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI AVELLINO

Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Atripalda, Avella, Avellino, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvete sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Forino, Frigento, Gesualdo, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascerana, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Tufo, Villamaina, Volturara Irpina

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Ariano Irpino, Arpaia, Arpaiese, Baseliçe, Benevento, Bonea, Bonito, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Carife, Casalbore, Casalduni, Castel Baronia, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvete in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Chianche, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Flumeri, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fontanarosa, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Limatola, Luogosano, Melito Irpino, Melizzano, Mirabella Eclano, Moiano, Molinara, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcione di Val Fortore, Montefusco, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paternopoli, Paupisi, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazario, San Nicola Baronia, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, San Sossio Baronia, Santa Croce del Sannio, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Savignano Irpino, Scampitella, Solopaca, Taurasi, Telesse Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, Vitulano, Zungoli

TRIBUNALE DI NAPOLI

Anacapri, Bacoli, Barano d'Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Ercolano, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Napoli, Portici, Pozzuoli, Procida, Quarto, San Giorgio a Cremano, Serrara Fontana ((160))

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD in AVERSA

Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano, Giugliano in Campania, Gricignano di Aversa, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Villaricca

TRIBUNALE DI NOLA

Acerra, Brusciiano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancellò ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinola, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturno, Castello del Matese, Cellole, Cervino, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Letino, Liberi, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Felice a Cancellò, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carita', Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicatti', Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana

TRIBUNALE DI MARSALA

Campobello di Mazara, Castelvetro, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Petrosino, Salemi, Vita

TRIBUNALE DI PALERMO

Altofonte, Balestrate, Borgetto, Camporeale, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Terrasini, Torretta, Trappeto, Ustica, Villabate

TRIBUNALE DI SCIACCA

Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cianciana, Gibellina, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Ribera, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefala' Diana, Cefalu', Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci

Siculo, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati

TRIBUNALE DI TRAPANI

Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Citerna, Citta' di Castello, Citta' della Pieve, Corciano, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica

(159)

TRIBUNALE DI SPOLETO

Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina

TRIBUNALE DI TERNI

Acquasparta, Alleronia, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni

(159)

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Calvera, Carbone, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Ispani, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nemoli, Noepoli, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Rivello, Roccanova, Rotonda, Sala Consilina, Salvitelle, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Pietro al Tanagro, San Rufo, San Severino Lucano, Santa Marina, Sant'Arcangelo, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sarconi, Sassano, Senise, Spinoso, Teana, Teggiano, Terranova di Pollino, Torraca, Tortorella, Trecchina, Vibonati, Viggianello

TRIBUNALE DI MATERA

Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni

TRIBUNALE DI POTENZA

Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Lavello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza, Viggiano

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE DI LOCRI

Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Cimina', Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Plati', Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo

TRIBUNALE DI PALMI

Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucca', Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Carida', San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Africo, Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelforte, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, Galluccio, Isola del Liri, Itri, Mignano Monte Lungo, Minturno, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Ponza, Posta Fibreno, Presenzano, Rocca d'Arce, Rocca d'Evandro, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santi Cosma e Damiano, Santopadre, Settefrati, Sora, Spigno Saturnia, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Ventotene, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano

TRIBUNALE DI FROSINONE

Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Colleparado, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano

TRIBUNALE DI LATINA

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina

TRIBUNALE DI RIETI

Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevocchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcatelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebueno, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nazzano, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Ponzano Romano, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone, Varco Sabino

TRIBUNALE DI ROMA

Roma

TRIBUNALE DI TIVOLI

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fonte Nuova, Formello, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nerola, Nespole, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo

TRIBUNALE DI VELLETRI

Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Valmontone, Velletri

TRIBUNALE DI VITERBO

Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano

TRIBUNALE DI SALERNO

Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Atrani, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cetara, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laviano, Maiori, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Salerno, San Cipriano Picentino, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Sant'Angelo a Fasanella, Santomena, Scala, Serre, Sicignano degli Alburni, Tramonti, Trentinara, Valva, Vietri sul Mare

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania

CORTE DI APPELLO DI SASSARI

TRIBUNALE DI NUORO

Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Budoni, Bultei, Burgos, Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtelli', Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lode', Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani', Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpe'

TRIBUNALE DI SASSARI

Ala' dei Sardi, Alghero, Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Budduso', Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolo', Nulvi, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria

Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monteleone

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinita' d'Agultu e Vignola, Viddalba

CORTE DI APPELLO DI TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO

Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella

CORTE DI APPELLO DI TORINO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambio', Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano-Frascata, Bruno, Bubbio, Cabella Ligure, Calamandrana, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Molina, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cerreto Grue, Cessole, Cortiglione, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fontanile, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Incisa Scapaccino, Isola Sant'Antonio, Lerma, Lu, Malvicino, Maranzana, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Mombaldone, Mombaruzzo, Momperone, Monastero Bormida, Mongiardino Ligure, Monleale, Montabone, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Olmo Gentile, Orsara

Bormida, Ovada, Oviglio, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quaranti, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Roccaverano, Rocchetta Ligure, Rocchetta Palafea, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Scarampi, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serole, Serravalle Scrivia, Sessame, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Tortona, Trisobbio, Vaglio Serra, Valenza, Vesime, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpegliano, Voltaggio

TRIBUNALE DI AOSTA

Allein, Antey-Saint-Andre', Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarese, Etroubles, Fenis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinite', Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-SaintMartin, Pre-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verres, Villeneuve

TRIBUNALE DI ASTI

Agliano Terme, Alba, Albaretto della Torre, Albugnano, Antignano, Aramengo, Arguello, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Belveglio, Benevello, Bergolo, Berzano di San Pietro, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Buttigliera d'Asti, Calosso, Camerano Casasco, Camo, Canale, Canelli, Cantarana, Capriglio, Carmagnola, Casorzo, Cassinasco, Castagnito, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cellarengo, Celle Enomondo, Ceresole Alba, Cerreto d'Asti, Cerretto Langhe, Cerro Tanaro, Cervere, Cherasco, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cissone, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corneliano d'Alba, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cravanzana, Cunico, Diano d'Alba, Dusino San Michele, Feisoglio, Ferrere, Frinco, Gorzegno, Govone, Grana, Grinzane Cavour, Guarene, Isola d'Asti, Isolabella, La Morra, Lequio Berria, Levice, Loazzolo, Magliano Alfieri, Mango, Mareto, Moasca, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Monforte d'Alba, Mongardino, Monta', Montafia, Montaldo Roero, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montelupo Albese, Montemagno, Monteu Roero,

Monticello d'Alba, Montiglio Monferrato, Moransengo, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Passerano Marmorito, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piea, Pino d'Asti, Piobesi d'Alba, Piova' Massaia, Pocapaglia, Poirino, Portacomaro, Pralormo, Priocca, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Belbo, Rocchetta Tanaro, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Sanfre', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scurzolengo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Settime, Sinio, Soglio, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Tigliole, Tonengo, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Valfenera, Verduno, Vezza d'Alba, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio

TRIBUNALE DI BIELLA

Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia', Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia

TRIBUNALE DI CUNEO

Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovi', Battifollo, Beinette, Bellino, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bernezzo, Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Canosio, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Carde', Carru', Cartignano, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Ciglie', Clavesana, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dogliani, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassinio, Gaiola, Gambaasca, Garessio, Genola, Gottasecca, Igliaio, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, Leseo, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Montaldo di Mondovi', Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco,

Pietraporzio, Piozzo, Polonghera, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Rocca Ciglie', Rocca de' Baldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovi', Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, San Michele Mondovi', Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Somano, Stroppa, Tarantasca, Torre Mondovi', Torre San Giorgio, Torresina, Trinita', Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovi', Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola, Vottignasco

TRIBUNALE DI IVREA

Aglie', Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brozzo, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Cirie', Coassolo Torinese, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgne', Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Gassino Torinese, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranze', Lugnacco, Lusiglie', Maglione, Mathi, Mazze', Mercenasco, Meugliano, Mezenile, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Nole, Nomaglio, Oglanico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigne', Vialfre', Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viu', Volpiano

TRIBUNALE DI NOVARA

Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Landiona, Maggiore, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio

TRIBUNALE DI TORINO

Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Angrogna, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Bardonecchia, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Caprie, Carignano, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Cumiana, Druento, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grugliasco, Inverso Pinasca, La Cassa, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Novalesa, Orbassano, Osasco, Osasio, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Reano, Riva presso Chieri, Rivalta di Torino, Rivoli, Roletto, Rora', Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Gillio, San Giorio di Susa, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scalenghe, Sestriere, Susa, Torino, Torre Pellice, Trana, Trofarello, Usseaux, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera

TRIBUNALE DI VERBANIA

Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Dormelletto,

Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Maserà, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbanò, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna

TRIBUNALE DI VERCELLI

Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Verellese, Alfiano Natta, Alice Castello, Altavilla Monferrato, Arborio, Asigliano Verellese, Balmuccia, Balocco, Balzola, Bianze', Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo San Martino, Borgo Verelli, Borgosesia, Bozzole, Breia, Buronzo, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casale Monferrato, Casanova Elvo, Castelletto Merli, Cella Monte, Cellio, Cereseto, Cerrina Monferrato, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Coniolo, Conzano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crevacuore, Crova, Cuccaro Monferrato, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Gattinara, Ghislarengo, Giarole, Giffenga, Grazzano Badoglio, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mirabello Monferrato, Mollia, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Moncrivello, Morano sul Po, Motta de' Conti, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olcenengo, Oldenico, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Verellese, Penango, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Verellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rosignano Monferrato, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Sala Monferrato, Salasco, Sali Verellese, Saluggia, San Germano Verellese, San Giacomo Verellese, San Giorgio Monferrato, Santhia', Scopa, Scopello, Serralunga di Crea, Serravalle Sesia, Solonghelo, Sostegno, Stroppiana, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Tricerro, Trino, Tronzano Verellese, Valduggia, Valmacca, Varallo, Verelli, Vignale Monferrato, Villa del Bosco, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villarboit, Villata, Vocca

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

TRIBUNALE DI ROVERETO

Ala, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Ledro, Magasa, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, RonzoChienis, Rovereto, Tenno, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Valvestino, Villa Lagarina, Volano

TRIBUNALE DI TRENTO

Albiano, Aldeno, Amblar, Andalo, Baselga di Pine', Bedollo, Bersone, Bieno, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Bresimo, Brez, Brione, Caderzone Terme, Cagno', Calavino, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Comano Terme, Commezzadura, Condino, Coredò, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Daone, Dare', Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fiave', Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lasino, Lavarone, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Livo, Lona-Lases, Luserna, Male', Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Monclassico, Montagne, Nanno, Nave San Rocco, Novaledo, Ospedaletto, Ossana, Padergnone, Palu' del Fersina, Panchia', Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revo', Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzone, Rovere' della Luna, Ruffre-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Tione di Trento, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervo', Vezzano, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme, Zuclo

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA

Capriva del Friuli, Cormons, Doberdo' del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

TRIBUNALE DI PORDENONE

Andreis, Annone Veneto, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Caorle, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Cinto Caomaggiore, Claut, Clauzetto, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Fossalta di Portogruaro, Frisanco, Gruaro, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Portogruaro, Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Quirino, San Stino di Livenza, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Teglio Veneto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola

TRIBUNALE DI TRIESTE

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico, Trieste

TRIBUNALE DI UDINE

Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

TRIBUNALE DI BELLUNO

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsie', Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppe' di Cadore

TRIBUNALE DI PADOVA

Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carmignano di Brenta, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolo', Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero

TRIBUNALE DI ROVIGO

Adria, Ariano nel Polesine, Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Baone, Barbona, Bergantino, Boara Pisani, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Castalguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Cinto Euganeo, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Este, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Granze, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lozzo Atestino, Lusia, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Melara, Merlara, Montagnana, Occhiobello, Ospedaletto Euganeo, Papozze, Pernumia, Pettorazza Grimani, Piacenza d'Adige, Pincara, Polesella, Ponso, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Pozzonovo,

Rosolina, Rovigo, Salara, Saletto, San Bellino, San Martino di Venezze, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Vo'

TRIBUNALE DI TREVISO

Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansue', Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffole', Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco

TRIBUNALE DI VENEZIA

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fosso', Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Dona' di Piave, Santa Maria di Sala, Scorze', Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo

TRIBUNALE DI VERONA

Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concarnarise, Costermano, Dolce', Erbe', Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe,

Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palu', Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Ronca', Ronco all'Adige, Roverchiara, Rovere' Veronese, Roveredo di Gua', Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorga', Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella

TRIBUNALE DI VICENZA

Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carre', Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cison del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldelta, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zane', Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.

(153)

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 1944 e' istituita temporaneamente nel comune di Orvieto una sede di Tribunale per la trattazione degli affari provenienti dalla circoscrizione territoriale delle preture di Orvieto, Citta' della Pieve e da Bolsena, con modifica delle tabelle di cui al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12".

Si riporta, di seguito, la menzionata variazione alla Tabella A:

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Tribunale di Orvieto

Citta' delle Piave - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi - Castiglione del Lago - Citta' di Castello - Foligno -
Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

Tribunale di Terni

Amelia - Narni - Terni.

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 321 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945.

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli uffici suddetti cominceranno a funzionare il 1° febbraio 1947".

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

AGGIORNAMENTO (26)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 398 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli uffici predetti cominceranno a funzionare il 15 novembre 1947".

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 946 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1319 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 16 settembre 1947.

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1633 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1634 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1700 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1709, nel modificare la Tabella A annessa al D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (39)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1717, nel modificare la Tabella A annessa al D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.Lgs. 23 aprile 1948, n. 564 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1948.

AGGIORNAMENTO (57)

Il D.P.R. 30 aprile 1962, n. 986 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 15 gennaio 1963.

AGGIORNAMENTO (64)

Il D.P.R. 26 ottobre 1964, n. 1360 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1965.

AGGIORNAMENTO (69)

Il D.P.R. 23 dicembre 1967, n. 1274 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1968.

AGGIORNAMENTO (70)

Il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1154 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 15 gennaio 1969.

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (110a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (147)

La L. 29 marzo 2012, n. 39 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d che "nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria e' soppresso il comune di Montecopiolo" e (con l'art. 1, comma 1, lettera e che "nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria e' inserito il comune di Montecopiolo".

AGGIORNAMENTO (148)

Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (153)

Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suindicato D.Lgs.

Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (159)

La L. 29 dicembre 2017, n. 222 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Citta' della Pieve sono attribuiti alla competenza del giudice di pace di Citta' della Pieve, Paciano e Piegaro".

AGGIORNAMENTO (160)

Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, nel modificare l'art. 10, comma 13 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, ha conseguentemente disposto:

- (con l'art. 2, comma 3, lettera a)) che "il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato al 1° gennaio 2022";

- (con l'art. 2, comma 3, lettera b)) che "il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e' prorogato al 1° gennaio 2022";

- (con l'art. 2, comma 3, lettera c)) che "il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2022".

TABELLA B

((TABELLA SOPPRESSA DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155)) ((152))

AGGIORNAMENTO (152)

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, nel modificare l'art. 11, comma 2, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "A causa delle perduranti condizioni di inagibilita' delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore

del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni".

TABELLA C

((TABELLA SOPPRESSA DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155)) ((152))

AGGIORNAMENTO (152)

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, nel modificare l'art. 11, comma 2, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "A causa delle perduranti condizioni di inagibilita' delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni".

TABELLA D

Circoli di Corte di Assise.

Sezione in funzione di Corte di assise	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
-----	-----	-----

CORTE di appello di Ancona

Sezione 1 ^a	Ancona	Ancona
2 ^a	Macerata	Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, Macerata
3 ^a	Pesaro	Pesaro e Urbino

Corte di appello di Bari

Sezione 1 ^a	Bari	Bari
2 ^a	Foggia	Foggia - Lucera - Trani

(33)

Corte di appello di Bologna

Sezione 1 ^a	Bologna	Bologna
2 ^a	Ferrara	Ferrara
3 ^a	Forli'	Forli'
4 ^a	Modena	Modena
5 ^a	Parma	Parma
6 ^a	Piacenza	Piacenza
7 ^a	Ravenna	Ravenna
8 ^a	Reggio Emilia	Emilia Reggio Emilia

Corte di appello di Brescia

Sezione 1 ^a	Brescia	Brescia
2 ^a	Bergamo	Bergamo
3 ^a	Cremona	Cremona - Crema
4 ^a	Mantova	Mantova

(37)

Corte di appello di Cagliari

Sezione 1 ^a	Cagliari	Cagliari, Lanusei, Oristano
2 ^a	Sassari	Nuoro, Sassari, Tempio Pausania

((Corte di appello di Caltanissetta))

((Sezione unica /	Caltanissetta	/ Caltanissetta, Enna, Nicosia.))
--------------------------	----------------------	--

Corte di appello di Catania

Sezione 1 ^a	Catania	Caltagirone, Catania
2 ^a	Siracusa	Modica, Ragusa, Siracusa

Corte di appello di Catanzaro

Sezione 1 ^a	Catanzaro	Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia
2 ^a	Cosenza	Castrovillari, Cosenza, Rossano
3 ^a	Reggio Calabria	Reggio Calabria
4 ^a	Palmi	Palmi, Locri

(25)

Corte di appello di Firenze

Sezione 1 ^a	Firenze	Firenze, Pistoia
2 ^a	Arezzo	Arezzo
3 ^a	Grosseto	Grosseto
4 ^a	Livorno	Livorno
5 ^a	Lucca	Lucca
6 ^a	Pisa	Pisa
7 ^a	Siena	Montepulciano, Siena

Corte di appello di Genova

Sezione 1 ^a	Genova	Chiavari - Genova
Id. 2 ^a	Massa	Massa
Id. 3 ^a	Imperia	Imperia - San Remo
Id. 4 ^a	Savona	Savona
Id. 5 ^a	La Spezia	La Spezia

(23)

Corte di appello di L'Aquila

Sezione 1 ^a	L'Aquila	L'Aquila, Avezzano, Sulmona
2 ^a	Chieti	Chieti, Pescara
3 ^a	Lanciano	Lanciano
4 ^a	Teramo	Teramo

Corte di appello di Lecce

Sezione unica	Lecce	Brindisi - Lecce - Taranto
---------------	-------	----------------------------

(33)

Corte di appello di Messina

Sezione unica	Messina	Messina, Mistretta, Patti
---------------	---------	---------------------------

(25)

Corte di appello di Milano

Sezione 1 ^a	Milano	Busto Arsizio, Lodi, Milano, Monza, Varese
2 ^a	Como	Como, Lecco
3 ^a	Pavia	Pavia, Vigevano, Voghera
4 ^a	Sondrio	Sondrio

(37)

Corte di appello di Napoli

Sezione 1 ^a	Napoli	Napoli
Id. 2 ^a	Napoli	Napoli
Id. 3 ^a	Avellino	Avellino - Ariano Irpino - S. Angelo dei Lombardi
Id. 4 ^a	Benevento	Benevento
Id. 5 ^a	Campobasso	Campobasso - Isernia - Larino
Id. 6 ^a	Salerno	Salerno - Vallo della Lucania
Id. 7 ^a	S. Maria C. V.	S. Maria C.V.

(23)

Corte di appello di Palermo

((Sezione 1^a	Palermo	Palermo, Termini Imerese
2^a	Palermo	Palermo, Termini Imerese
3^a	Agrigento	Agrigento, Sciacca
4^a	Agrigento	Agrigento, Sciacca
5^a	Trapani	Trapani))

Corte di appello di Perugia

Sezione 1 ^a	Perugia	Perugia
2 ^a	Terni	Orvieto (sede temporanea) - Spoleto - Terni

Corte di appello di Potenza

Sezione unica	Potenza	Lagonegro - Matera - Melfi - Potenza - Sala Consilina
---------------	---------	--

(23)

Corte di appello di Roma

Sezione 1 ^a	Roma	Rieti - Roma
2 ^a	Roma	Rieti - Roma
3 ^a	Roma	Rieti - Roma
4 ^a	Cassino	Cassino
5 ^a	Frosinone	Frosinone - Velletri
6 ^a	Viterbo	Viterbo
7 ^a	Latina	Latina

Corte di appello di Torino

((Sezione 1^a	Torino	Pinerolo, Torino
2^a	Alessandria	Acqui, Alessandria, Tortona
3^a	Aosta	Aosta
4^a	Asti	Asti
5^a	Casale Monferrato	Casale Monferrato
6^a	Cuneo	Alba, Cuneo, Mondovi', Saluzzo
7^a	Ivrea	Ivrea
8^a	Novara	Biella, Novara, Verbania, Vercelli))

(37)

Corte di appello di Trento

Sezione 1 ^a	Bolzano	Bolzano
2 ^a	Trento	Rovereto - Trento

(34)

Corte di appello di Trieste

Sezione 1 ^a	Trieste	Capodistria, Trieste
2 ^a	Fiume	Fiume, Zara
3 ^a	Pola	Pola
4 ^a	Udine	Pordenone, Tolmezzo, Udine

Corte di appello di Venezia

Sezione 1 ^a	Venezia	Venezia - Gorizia
2 ^a	Belluno	Belluno
3 ^a	Padova	Padova
4 ^a	Rovigo	Rovigo
5 ^a	Treviso	Treviso
6 ^a	Udine	Pordenone Tolmezzo - Udine
7 ^a	Verona	Venezia
8 ^a	Vicenza	Vicenza

(28) (31) (34)

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

Grandi

Il Ministro per le finanze

Di Revel

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli uffici suddetti cominceranno a funzionare il 1° febbraio 1947".

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli uffici predetti cominceranno a funzionare il 15 novembre 1947".

AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1319 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Tribunale di Gorizia e' aggregato alla Corte di appello di Venezia; la Pretura di Monfalcone e' aggregata al Tribunale di Gorizia ed il comune di Grado e' aggregato alla Pretura di Monfalcone, conservando la sede distaccata di pretura". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 16 settembre 1947.

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1633 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1634 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1700 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

Tabella E

Sedi di Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche.

1° - Cagliari	5° - Palermo
2° - Firenze	6° - Roma
3° - Milano	7° - Torino
4° - Napoli	8° - Venezia

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

Tabella F

Personale della Magistratura Giudiziaria

(Gruppo A)

annessa al D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che la presente modifica ha efficacia dal 1 gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 656, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 giugno 1948.

Tabella G

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alla Corte Suprema di Cassazione.

<i>(Primo presidente</i>	<i>n. 1</i>
<i>Presidenti di Sezione.</i>	<i>n. 13</i>
<i>Consiglieri.</i>	<i>n. 89</i>
<i>Procuratore generale</i>	<i>n. 1</i>
<i>Avvocato generale.</i>	<i>n. 1</i>
<i>Sostituti procuratori generali</i>	<i>n. 19</i>

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRASSI

Il Ministro per il tesoro

DEL VECCHIO))

Tabella H

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alle Corti di Appello.

NUMERO D'ORDINE	SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
		Primi Presi- denti	Presi- denti di se- zione	Consi- glieri	Procu- ratori Gene- rali del Re Impe- ratore	Avvo- cati Gene- rali	Sosti- tuti Procu- ratori Gene- rali
1	Ancona.....	1	2	9	1	-	2
2	Bari.....	1	5	19	1	-	3
3	Bologna	1	4	((24))	1	1	5
4	Brescia.....	1	3	16	1	-	3
5	Cagliari	1	3	14	1	-	3
	((Caltanissetta...../	1/	3/	9/	1/	-/	3))
6	Catania	1	4	19	1	-	5
7	Catanzaro	1	6	18	1	((-/))	5
8	Firenze	1	4	18	1	1	5
9	Genova	1	6	30	1	1	6
10	L'Aquila	1	2	((10/))	1	-	2
	Lecce	1	2	10	1	-	2
11	Messina	1	3	14	1	-	4
12	Milano	1	10	54	1	1	9
13	Napoli	1	16	69	1	1	16
14	Palermo	1	10	((31/))	1	1	((8))
	Perugia	1	2	8	1	-	2
	Potenza	1	2	8	1	-	2
15	Roma	1	12	61	1	1	14
	Trento	1	2	8	1	-	2
16	Torino	1	7	((32))	1	1	7
17	Trieste	-	-	-	-	-	-
18	Venezia	1	7	23	1	1	5
1	Sezione Caltanissetta	-	1	6	-	1	1
2	» Fiume	-	-	-	-	-	-
3	» Lecce	-	1	8	-	1	2
4	»						
5	»						
6	» Trento	-	1	7	-	1	2
	Totale...	21	115	((527/))	21	((12/	118))

(10) (17) (23) (25) (28) (33) (34) (37) ((44))

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 1947.

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 1947.

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1633 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che le presenti modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1634, nel modificare la Tabella G annessa al D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che le

presenti modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio 1948.

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1700 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 565 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 giugno 1948.

Tabella I

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto ai Tribunali.

NUMERO D'ORDINE	SEDI	Magistrati giudicanti				Pubbl. Ministero		
		Presi- denti	Presi- denti Sezio- ne	Consi- glieri Istrut- tori	Giu- dici	Procu- ratori del Re Impe- ratore	Procu- ratori agg. del Re Impe- ratore	Sost. Procur. del Re Impera- tore
1	Acqui	1	-	-	4	1	-	1
2	Agrigento	1	1	-	12	1	-	3
3	Alba	1	-	-	5	1	-	1
4	Alessandria	1	-	-	8	1	-	1
5	Ancona	1	1	-	((9/))	1	-	3
6	Aosta	1	-	-	3	1	-	-
7	Apuania	1	-	-	((5/))	1	-	1
8	Arezzo	1	-	-	5	1	-	2
9	Ariano Irpino	1	-	-	4	1	-	1
10	Ascoli Piceno	1	-	-	4	1	-	1
11	Asti	1	-	-	((4/))	1	-	1
12	Avellino	1	1	-	10	1	-	2
13	Avezzano	1	-	-	6	1	-	1
	Bari	1	3	-	26	1	-	6
	Bassano del Grappa	1	-	-	4	1	-	1
14	Belluno	1	-	-	4	1	-	1
15	Benevento	1	1	-	12	1	-	3
16	Bergamo	1	1	-	10	1	-	2
17	Biella	1	((1/))	-	((6/))	1	-	1
18	Bologna	1	3	1	27	1	1	5
19	Bolzano	1	2	-	11	1	-	2
20	Brescia	1	2	-	15	1	-	4
21	Brindisi	1	1	-	8	1	-	2
22	Busto Arsizio	1	-	-	7	1	-	1
23	Cagliari	1	2	-	16	1	-	5
24	Caltagirone	1	-	-	5	1	-	1
25	Caltanissetta	1	1	-	10	1	-	3
26	Camerino	1	-	-	2	1	-	-
27	Campobasso	1	-	-	6	1	-	1
28	Capodistria	-	-	-	-	-	-	-
29	Casale	1	-	-	4	1	-	1
30	Cassino	1	1	-	7	1	-	1
31	Castrovillari	1	-	-	4	1	-	1
32	Catania	1	5	1	27	1	-	6
33	Catanzaro	1	1	-	11	1	-	3
	Chiavari	1	-	-	5	1	-	1
34	Chieti	1	-	-	6	1	-	1
35	Como	1	-	-	7	1	-	1
36	Cosenza	1	1	-	11	1	-	3
	Crema	1	-	-	4	1	-	1
37	Cremona	1	-	-	6	1	-	1
	Crotone	1	-	-	5	1	-	1
38	Cuneo	1	((-/))	-	((7/))	1	-	((1/))
39	Enna	1	-	-	5	1	-	1
40	Fermo	1	-	-	3	1	-	1
41	Ferrara	1	-	-	7	1	-	2
42	Firenze	1	3	1	25	1	1	8
43	Fiume	-	-	-	-	-	-	-
44	Foggia	1	2	-	16	1	-	4
45	Forli'	1	1	-	8	1	-	2

46	Frosinone	1	-	-	6	1	-	1
47	Genova	1	8	1	53	1	1	8
48	Gorizia	1	-	-	((7/))	1	-	2
49	Grosseto	1	-	-	6	1	-	1
50	Imperia	1	-	-	3	1	-	1
51	Isernia	1	-	-	4	1	-	1
52	Ivrea	1	-	-	3	1	-	-
53	Lagonegro	1	-	-	4	1	-	1
54	Lanciano	1	-	-	5	1	-	1
55	L'Aquila	1	-	-	7	1	-	1
56	Lanusei	1	-	-	3	1	-	-
57	Larino	1	-	-	4	1	-	1
58	La Spezia	1	1	-	((7/))	1	-	2
59	Lecce	1	2	-	17	1	-	5
60	Lecco	1	-	-	4	1	-	1
61	Littoria	1	-	-	7	1	-	1
62	Livorno	1	1	-	9	1	-	2
63	Locri	1	-	-	8	1	-	1
64	Lodi	1	-	-	3	1	-	1
65	Lucca	1	-	-	9	1	-	2
66	Lucera	1	-	-	8	1	-	2
67	Macerata	1	-	-	5	1	-	1
68	Mantova	1	-	-	8	1	-	2
69	Matera	1	-	-	4	1	-	1
70	Melfi	1	-	-	4	1	-	1
71	Messina	1	3	-	20	1	-	4
72	Milano	1	14	1	97	1	1	18
	Mistretta	1	-	-	4	1	-	1
73	Modena	1	1	-	8	1	-	2
74	Modica	1	-	-	5	1	-	-
	Mondovi'	1	-	-	4	1	-	1
75	Montepulciano	1	-	-	((3/))	1	-	-
76	Monza	1	-	-	7	1	-	1
77	Napoli	1	17	1	87	1	1	20
78	Nicastro	1	-	-	5	1	-	1
79	Nicosia	1	-	-	3	1	-	1
80	Novara	1	-	-	6	1	-	1
81	Nuoro	1	-	-	5	1	-	2
82	Oristano	1	-	-	6	1	-	1
	Orvieto	1	-	-	3	1	-	1
83	Padova	1	2	-	13	1	-	3
84	Palermo	1	7	1	36	1	1	11
85	Palmi	1	-	-	8	1	-	2
86	Parma	1	1	-	9	1	-	2
87	Patti	1	-	-	4	1	-	1
88	Pavia	1	1	-	8	1	-	2
89	Perugia	1	1	-	10	1	-	2
90	Pesaro	1	-	-	3	1	-	1
91	Pescara	1	-	-	7	1	-	1
92	Piacenza	1	-	-	8	1	-	2
	Pinerolo	1	-	-	4	1	-	1
93	Pisa	1	-	-	6	1	-	2
94	Pistoia	1	-	-	5	1	-	1
95	Pola	-	-	-	-	-	-	-
96	Pordenone	1	-	-	4	1	-	1
97	Potenza	1	-	-	6	1	-	2
98	Ragusa	1	-	-	5	1	-	1
99	Ravenna	1	-	-	6	1	-	2
100	Reggio	1	1	-	12	1	-	2
	Calabria							
101	Reggio Emilia	1	-	-	7	1	-	2

102	Rieti	1	-	-	6	1	-	1
103	Roma	1	16	1	99	1	1	25
104	Rossano	1	-	-	4	1	-	-
105	Rovigo	1	-	-	3	1	-	1
106	Rovereto	1	-	-	3	1	-	1
	Sala Consilina	1	-	-	3	1	-	1
107	Salerno	1	3	-	19	1	-	4
	((Saluzzo	1	-	-	4	1	-	1))
	San Remo	1	-	-	5	1	-	1
108	Sant'Angelo	1	-	-	4	1	-	1
	dei Lombardi							
109	Santa Maria	1	3	-	((22/))	1	-	6
	Capua Vetere							
110	Sassari	1	1	-	10	1	-	3
111	Savona	1	-	-	8	1	-	1
112	Sciaccia	1	-	-	5	1	-	1
113	Siena	1	-	-	3	1	-	1
114	Siracusa	1	1	-	12	1	-	2
115	Sondrio	1	-	-	4	1	-	-
116	Spoletto	1	-	-	3	1	-	-
117	Sulmona	1	-	-	5	1	-	-
118	Taranto	1	2	-	14	1	-	4
119	Tempio	1	-	-	3	1	-	-
120	Teramo	1	-	-	7	1	-	1
121	Termini	1	-	-	8	1	-	1
	Imerese							
122	Terni	1	-	-	5	1	-	1
123	Tolmezzo	1	-	-	((3/))	1	-	-
124	Torino	1	8	1	48	1	1	11
	Tortona	1	-	-	((3/))	1	-	1
125	Trani	1	((2/))	-	((13/))	1	-	3
126	Trapani	1	2	-	12	1	-	4
127	Trento	1	1	-	9	1	-	2
128	Treviso	1	-	-	9	1	-	2
129	Trieste	-	-	-	-	-	-	-
130	Udine	1	-	-	8	1	-	2
131	Urbino	1	-	-	((3/))	1	-	-
	Vallo della							
	Lucania	1	-	-	((4/))	1	-	1
132	Varese	1	-	-	6	1	-	1
	Vasto	1	-	-	4	1	-	1
133	Velletri	1	-	-	8	1	-	2
134	Venezia	1	2	1	17	1	1	3
135	Verbania	1	-	-	5	1	-	1
136	Vercelli	1	-	-	5	1	-	1
137	Verona	1	2	-	11	1	-	3
138	Vibo Valentia	1	-	-	5	1	-	1
139	Vicenza	1	1	-	7	1	-	2
140	Vigevano	1	-	-	4	1	-	-
141	Viterbo	1	-	-	6	1	-	1
	Voghera	1	-	-	4	1	-	1
142	Zara	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI		((153/	142/))	10	1491	((153/))	10	331

(17) (23) (25) (28) (37)

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 1947.

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 1947.

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1700 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

Tabella L

Tribunali ai quali sono addetti Presidenti e Procuratori del Re Imperatore di grado IV, Consiglieri istruttori e Procuratori aggiunti del Re Imperatore di grado V.

((=====				
	MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE		MAGISTRATI DI CORTE D'APPELLO	
SEDI	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratori aggiunti della Repubblica

Bari	1	1	1	1
Bologna	1	1	1	1
Catania	1	1	1	1
Firenze	1	1	1	1
Genova	1	1	1	2
Milano	1	1	1	2
Napoli	1	1	1	2
Palermo	1	1	1	2
Roma	1	1	1	2
Torino	1	1	1	2
Trieste	1	1	1	1
Venezia	1	1	1	1

Totali	12	12	12	18
Visto, il Ministro per la grazia e giustizia Bosco))				

AGGIORNAMENTO (51)

La L. 23 maggio 1956, n. 490, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge avra' completa attuazione entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Tabella M

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

N. d'ordine	SEDI	Primi Pretori	Pretori e Aggiunti giudiziari	Uditori Vice Pretori
1	Abbazia	-	-	-
2	Abbiategrasso	-	1	-
3	Accadia	-	1	-
4	Acerenza	-	1	-
5	Acerra	-	1	-
6	Acireale	-	1	-
7	Acquapendente	-	1	-
8	Acquaviva delle Fonti	-	1	-
9	Acqui	1	1	-
10	Acri	-	1	-
11	Adrano	-	1	-
12	Adria	-	1	1
13	Afragola	1	1	1
14	Agira	-	1	-
15	Agnone	-	1	-
16	Agordo	-	1	-
17	Agrigento	1	1	-
18	Aidone	-	1	-
19	Aidussina	-	((-))	-
	((Aiello Calabro	/ - /	1	/ -))
20	Airola	-	1	-
21	Alatri	-	1	-
22	Alba	1	1	-
23	Albano Laziale	1	1	-
24	Albenga	-	1	-
25	Albona	-	1	-
26	Alcamo	-	1	-
27	Ales	-	1	-

28	Alessandria	1	3	-
29	Alessano	-	1	-
30	Alghero	-	1	-
31	Ali'	-	1	-
32	Alia	-	1	-
33	Almenno S. Salvatore	-	1	-
34	Altamura	-	1	-
35	Alvito	-	1	-
36	Amalfi	-	1	-
37	Amandola	-	1	-
38	Amantea	-	1	-
39	Amatrice	-	1	-
40	Amelia	-	1	-
41	Ampezzo	-	1	-
42	Anagni	-	1	-
43	Ancona	1	((3))	2
44	Andria	-	2	1
45	Aosta	1	-	-
46	Apricena	-	1	-
47	Apuania (Carrara)	1	1	-
48	Apuania (Massa)	1	1	1
49	Aragona	-	1	-
50	Arbatax di Tortoli'	-	1	-
51	Arce	-	1	-
52	Arcidosso	-	1	-
53	Ardore	-	1	-
54	Arena	-	1	-
55	Arezzo	1	1	1
56	Argenta	-	1	-
57	Ariano Irpino	1	1	-
58	Arienzo San Felice	-	1	-

59	Arona	-	1	-
60	Arsoli	-	1	-
61	Arzignano	-	1	-
62	Asciano	-	1	-
63	Ascoli Piceno	1	1	1
64	Ascoli Satriano	-	1	-
65	Asiago	-	1	-
66	Asola	-	1	-
67	Asolo	-	1	-
68	Assisi	-	1	-
69	Asti	1	2	-
70	Atessa	-	1	-
71	Atina	-	1	-
72	Atri	-	1	-
73	Augusta	-	1	-
74	Aulla	-	1	-
75	Avellino	1	4	1
76	Aversa	1	1	1
77	Avezzano	1	-	1
78	Avigliana	-	1	-
79	Avigliano	-	1	-
80	Avola	-	1	-
81	Badolato	-	1	-
82	Bagheria	-	1	-
83	Bagnara Calabria	-	1	-
84	Bagno di Romagna	-	1	-
85	Barcellona Pozzo di Cotto	-	2	-
86	Bardi	-	1	-
87	Bari	3	6	3
88	Barisciano	-	1	-

89	Barletta	1	1	-
90	Barra	1	1	-
91	Barrafranca	-	1	-
92	Bassano del Grappa	-	1	-
93	Bella	-	1	-
94	Bellano	-	1	-
95	Belluno	1	-	1
96	Belpasso	-	1	-
97	Belvedere Marittimo	-	1	-
98	Benevento	1	3	-
99	Bergamo	1	3	2
100	Bettola	-	1	-
	((Bancavilla / - / 1 / -))			
101	Bianco	-	1	-
102	Bibbiena	-	1	-
103	Biccari	-	1	-
104	Biella	1	2	2
105	Bisacquino	-	1	-
106	Bisceglie	-	1	-
107	Bisenti	-	1	-
108	Bitonto	-	1	-
109	Bitti	-	1	-
110	Bivona	-	1	-
111	Bobbio	-	1	-
112	Boiano	-	1	-
113	Bologna	3	6	4
114	Bolzano	1	4	-
115	Bonefro	-	1	-
116	Bono	-	1	-
117	Bonorva	-	1	-

118	Borbona	-	1	-
119	Bordighera	1	-	-
120	Borgia	-	1	-
121	Borgo	-	1	-
122	Borgo a Mozzano	-	1	-
123	Borgocollefegato	-	1	-
124	Borgomanero	-	1	-
125	Borgonovo Val Tidone	-	1	-
126	Borgo San Dalmazzo	-	1	-
127	Borgo San Lorenzo	-	1	-
128	Borgo Val di Taro	-	1	-
129	Bormio	-	1	-
130	Bosa	-	1	-
131	Bova	-	1	-
132	Bovino	-	1	-
133	Bozzolo	-	1	-
134	Bra'	-	1	-
135	Bracciano	-	1	-
136	Breno	-	1	-
137	Brescia	2	3	-
138	Bressanone	1	1	-
139	Brienza	-	1	-
140	Brindisi	1	1	-
141	Bronte	-	1	-
142	Brunico	-	1	-
143	Buccino	-	1	-
144	Budrio	-	1	-
145	Buie d'Istria	-	((-))	-
146	Busachi	-	1	-
147	Busto Arsizio	1	1	1
148	Butera	-	1	-

149	Caccamo	-	1	-
150	Cagli	-	1	-
151	Cagliari	2	3	2
152	Cairo Montenotte	-	1	-
153	Calabritto	-	1	-
154	Calangianus	-	1	-
155	Calatafimi	-	1	-
156	Caldaro	-	1	-
157	Calitri	-	1	-
158	Caltagirone	1	1	-
159	Caltanissetta	1	2	1
160	Calvello	-	1	-
161	Camerino	1	-	-
162	Camerota	-	1	-
163	Cammarata	-	1	-
164	Campana	-	1	-
165	Campi Salentino	-	1	-
166	Campli	-	1	-
167	Campobasso	1	2	-
168	Camporgiano	-	1	-
169	Camposampiero	-	1	-
170	Canale	-	1	-
171	Canale d'Isonzo	-	((-))	-
172	Canelli	-	1	-
173	Canicatti'	-	1	-
174	Canosa di Puglia	-	1	-
175	Cantalupo nel Sannio	-	1	-
176	Capaccio	-	1	-
177	Capestrano	-	1	-
178	Capodistria	-	-	-

179	Capracotta		-		1		-	
180	Capri		-		1		-	
181	Capriati al Volturno		-		1		-	
182	Caprino Veronese		-		1		-	
183	Capua		1		1		1	
184	Caramanico		-		1		-	
	((Carbonia		-		2		-	
185	Cariati		-		1		-	
186	Carini		-		1		-	
187	Carinola		-		1		-	
188	Carovilli		-		1		-	
189	Carpi		-		1		-	
190	Carru'		-		1		-	
191	Carsoli		-		1		-	
192	Casacalenda		-		1		-	
193	Casalbordino		-		1		-	
194	Casale Monferrato		1		1		-	
195	Casalmaggiore		-		1		-	
196	Casamassima		-		1		-	
197	Cesarano		-		1		-	
	((Cascia		-		1		-	
198	Cascina		-		1		-	
199	Caserta		1		1		-	
200	Casoli		-		1		-	
201	Casoria		-		1		-	
202	Cassano al Jonio		-		1		-	
203	Cassano d'Adda		-		1		-	
204	Cassino		1		1		1	
205	Casteggio		-		1		-	
206	Castelbaronia		-		1		-	
207	Castelbuono		-		1		-	

208	Castel Di Sangro	-	1	-	
209	Castelfiorentino	-	1	-	
210	Castelfranco Veneto	-	1	-	
211	Castellabate	-	1	-	
212	Castellammare del Golfo	-	1	-	
213	Castellammare di Stabia	1	1	-	
214	Castellarquato	-	1	-	
215	Castelnuovo ne' Monti	-	1	-	
216	Castelnuovo della Daunia	-	1	-	
217	Castelnuovo di Garfagnana	-	1	-	
218	Castelnuovo di Porto	-	1	-	
219	Castel San Vincenzo	-	1	-	
220	Castel Termini	-	1	-	
221	Castelvecchio Subequo	-	1	-	
222	Castelvetrano	1	1	-	
223	Castiglione dei Popoli	-	1	-	
224	Castiglione del Lago	-	1	-	
225	Castiglione delle Stiviere	-	1	-	
226	Castiglione Messer Marino	-	1	-	
227	Castropignano	-	1	-	
228	Castrovillari	1	-	-	
229	Catania	2	7	3	
230	Catanzaro	1	2	-	
231	Catignano	-	1	-	
232	Cattolica Eraclea	-	1	-	
233	Caulonia	-	1	-	
234	Cava dei Tirreni	-	1	-	
235	Cavalese	-	1	-	

236	Cavarzere	-	1	-
237	Cavour	-	1	-
238	Ceccano	-	1	-
239	Cecina	-	1	-
240	Cefalu'	-	1	-
241	Celano	-	1	-
242	Celenza sul Trigno	-	1	-
243	Cento	-	1	-
244	Centuripe	-	1	-
245	Cerignola	-	2	-
246	Cerreto Sannita	-	1	-
	((Cervaro	/ -	/ 1	/ -))
247	Cervignano del Friuli	-	1	-
248	Cervinara	-	1	-
249	Cesena	1	1	1
250	Cetraro	-	1	-
251	Ceva	-	1	-
252	Cherso	-	((-))	-
253	Chiaromonte Gulfi	-	1	-
254	Chiaravalle Centrale	-	1	-
255	Chiari	-	1	-
256	Chiaromonte	-	1	-
257	Chiavari	1	1	-
258	Chiavenna	-	1	-
259	Chieri	-	1	-
260	Chieti	1	1	1
261	Chioggia	-	1	-
262	Chiusa	-	1	-
263	Chiusano San Domenico	-	1	-
264	Chivasso	-	1	-
265	Cicciano	-	1	-

266	Ciminna	-	1	-
267	Cingoli	-	1	-
268	Cinquefrondi	-	1	-
269	Cirie'	-	1	-
270	Ciro'	-	1	-
271	Cittadella	-	1	-
272	Citta' della Pieve	-	1	-
273	Citta' di Castello	-	1	-
274	Cittaducale	-	1	-
275	Cittanova	-	1	-
276	Citta' Sant'Angelo	-	1	-
277	Cividale del Friuli	1	1	-
278	Civita campomariano	-	1	-
279	Civita castellana	-	1	-
280	Civitanova Marche	-	1	-
281	Civitavecchia	1	1	1
282	Civitella del Tronto	-	1	-
283	Civitella Roveto	-	1	-
284	Cles	-	1	-
285	Clusone	-	1	-
286	Codigoro	-	1	-
287	Codogno	-	1	-
288	Codroipo	-	1	-
289	Colle Sannita	-	1	-
290	Collesano	-	1	-
291	Comacchio	-	1	-
292	Comeno	-	-	-
293	Comiso	-	1	-
294	Como	1	4	2
295	Conegliano	-	((2))	((-))

296	Copparo	-	1	-
297	Corato	-	1	-
298	Corigliano Calabro	-	1	-
299	Corleone	-	1	-
300	Cormons	-	1	-
301	Correggio	-	1	-
302	Corteolona	-	1	-
303	Cortina d'Ampezzo	-	1	-
304	Cortona	-	1	-
305	Cosenza	1	2	1
306	Crema	-	1	1
307	Cremona	1	1	1
308	Cropalati	-	1	-
309	Cropani	-	1	-
310	Crotone	-	1	-
311	Cuglieri	-	1	-
312	Cuneo	1	1	-
313	Cuorgne'	-	1	-
314	Davoli	-	1	-
315	Decimomannu	-	1	-
316	Deliceto	-	1	-
317	Demonte	-	1	-
318	Desio	1	1	-
319	Dignano d'Istria	-	((-))	-
	Dogliani	-	1	-
320	Dolo	-	1	-
321	Domodossola	-	1	-
322	Donas	-	1	-
323	Dorgali	-	1	-
324	Dronero	-	1	-
325	Eboli	-	1	-

326	Egna	-	1	-
327	Empoli	-	1	-
328	Enna	1	-	-
329	Erba	-	1	1
330	Erice	-	1	-
331	Este	-	1	-
332	Fabriano	-	1	-
333	Faenza	-	1	1
334	Fano	-	1	-
335	Fara in Sabina	-	1	-
336	Fasano	-	1	-
337	Favara	-	1	-
338	Feltro	-	1	-
339	Ferentino	-	1	-
340	Ferla	-	1	-
341	Fermo	1	-	1
342	Ferrandina	-	1	-
343	Ferrara	1	2	2
344	Ficarolo	-	1	-
345	Fidenza	-	1	-
346	Filadelfia	-	1	-
347	Finale Ligure	-	1	-
348	Finale nell'Emilia	-	1	-
349	Fiorenzuola d'Arda	-	1	-
350	Firenze	3	6	4
351	Fiume	-	-	-
352	Fivizzano	-	1	-
353	Floridia	-	1	-
354	Fluminimaggiore	-	((-))	-
355	Foggia	1	2	-

356	Foligno	1	1	1
357	Fondi	-	1	-
358	Fondo	-	1	-
359	Forli'	1	1	-
360	Forli' del Sannio	-	1	-
361	Fornovo Taro	-	1	-
362	Fossano	-	1	-
363	Francavilla a Mare	-	1	-
364	Francavilla di Sicilia	-	1	-
365	Francavilla Fontana	-	1	-
366	Frascati	1	1	1
367	Frattamaggiore	1	1	-
368	Frigento	-	1	-
369	Frosinone	1	-	1
370	Frosolone	-	1	-
371	Gaeta	-	1	-
372	Galatina	-	2	-
373	Galeata	-	1	-
374	Gallarate	1	1	1
375	Gallina	-	1	-
376	Gallipoli	-	1	-
377	Gangi	-	1	-
378	Gardone Val Trompia	-	1	-
379	Gasperina	-	1	-
380	Gavirate	-	1	-
381	Gavoi	-	1	-
382	Gela	-	1	-
383	Gemona del Friuli	-	1	-
384	Genova	3	9	8
385	Gonzano di Lucania	-	1	-
386	Gonzano di Roma	-	1	-

387	Ghilarza	-	1	-
388	Giarro Riposto	-	1	-
	((Gibellina	/ - /	1	/ -))
389	Ginosa	-	1	-
390	Gioi	-	1	-
391	Gioia dei Marsi	-	1	-
392	Gioia del Colle	-	1	-
393	Gioiosa Jonica	-	1	-
	((Giovinazzo	/ - /	1	/ -))
394	Gissi	-	1	-
395	Giulianova	-	1	-
396	Gonzaga	-	1	-
397	Gorizia	1	3	-
398	Gradisca d'Isonzo	-	1	-
399	Gragnano	1	-	1
400	Grammichele	-	1	-
401	Gravina di Puglia	-	1	-
402	Grosseto	1	1	1
403	Grottaglie	-	1	-
404	Grottaminarda	-	1	-
405	Grumello del Monte	-	1	-
406	Gualdo Tadino	-	1	-
407	Guardiagrele	-	1	-
408	Guardiasanframondi	-	1	-
409	Guastalla	-	1	-
410	Gubbio	-	1	-
411	Guglionesi	-	1	-
412	Guspini	-	1	-
413	Idria	-	((-))	-
414	Iglesias	1	1	2

415	Imola	-	1	1	
416	Imperia	1	1	1	
417	Irsina	-	1	-	
418	Ischia	-	1	-	
419	Iseo	-	1	-	
420	Isernia	1	-	-	
421	Isili	-	1	-	
422	Isola della Scala	-	1	-	
423	Ispica	-	1	-	
424	Istonio	-	1	-	
425	Ittiri	-	1	-	
426	Ivrea	1	-	-	
427	Jerzu	-	1	-	
428	Jesi	-	1	-	
429	Lacedonia	-	1	-	
430	Lagonegro	1	-	-	
431	Lagosta	-	((-))	-	
432	La Maddalena	-	1	-	
433	Lama dei Peligni	-	1	-	
434	Lanciano	1	-	-	
435	Langhirano	-	1	-	
436	Lanusei	1	-	-	
437	Lanzo Torinese	-	1	-	
438	L'Aquila	1	2	1	
439	Larino	1	-	-	
440	La Spezia	1	4	2	
441	Latisana	-	1	-	
442	Laureana di Borrello	-	1	-	
443	Laurenzana	-	1	-	
444	Lauria	-	1	-	
445	Laurino	-	1	-	

446	Lauro	-	1	-
447	Laviano	-	1	-
448	Lecce	1	2	1
449	Lecco	1	2	-
450	Legnago	-	1	-
451	Legnano	1	1	-
452	Lendinara	-	1	-
453	Lentini	-	1	1
454	Leonessa	-	1	-
455	Leonforte	-	1	-
456	Lercara Friddi	-	1	-
457	Licata	-	1	-
458	Linguaglossa	-	1	-
459	Lipari	-	1	-
460	Littoria	1	2	1
461	Livorno	1	3	-
462	Locri	1	-	-
463	Lodi	1	1	1
464	Lojano	-	1	-
465	Lonato	-	1	-
466	Lonigo	-	1	-
467	Loreto Aprutino	-	1	-
468	Lovere	-	1	-
469	Lucca	1	((3))	1
470	Lucera	1	-	-
471	Lugo	-	1	-
472	Luino	-	1	-
473	Lungro	-	1	-
474	Lussino	-	((-))	-
475	Macerata	1	-	-

476	Macerata Feltria	-	1	-
477	Macomer	-	1	-
478	Maddaloni	-	1	-
479	Maglie	-	2	-
480	Maida	-	1	-
481	Male'	-	1	-
482	Manduria	-	1	-
483	Manfredonia	-	1	-
484	Maniago	-	1	-
485	Mantova	1	1	-
486	Marano di Napoli	1	1	-
487	Maratea	-	1	-
488	Marcianise	-	1	-
489	Marigliano	-	1	-
490	Marsala	1	1	1
491	Marsiconuovo	-	1	-
492	Martina Franca	-	1	-
	((Mascalucia	/ -	/ 1	/ -))
493	Massa Marittima	-	1	-
494	Matera	1	-	-
495	Mazzara del Vallo	-	1	-
496	Mazzarino	-	1	-
497	Mede	-	1	-
498	Melfi	1	-	-
499	Melito Porto Salvo	-	1	-
500	Monaggio	1	-	-
501	Menfi	-	1	-
502	Merano	1	3	-
503	Mercatino Marecchia	-	1	-
504	Mesagne	-	1	-
505	Messina	3	4	2

506	Mestre	1	1	-
507	Mezzojuso	-	1	-
508	Mezzolombardo	-	1	-
509	Mignano	-	1	-
510	Milano	3	34	15
511	Milazzo	-	1	-
512	Mileto	-	1	-
513	Militello Val di Catania	-	1	-
514	Mineo	-	1	-
515	Minervino Murge	-	1	-
516	Minturno	-	1	-
517	Mirabella Eclano	-	1	-
518	Mirandola	-	1	-
519	Misilmeri	-	1	-
520	Mistretta	-	1	-
521	Modena	1	2	1
522	Modica	1	-	-
523	Modugno	-	1	-
524	Mogoro	-	1	-
525	Molfetta	-	1	1
526	Mombercelli	-	1	-
527	Moncalieri	1	-	-
528	Moncalvo	-	1	-
529	Mondovi'	1	1	-
530	Monfalcone	1	1	-
531	Monguelfo	-	1	-
532	Monopoli	-	1	-
533	Monreale	-	1	-
534	Monselice	-	1	-
535	Monsummano	-	1	-

536	Montagano	-	1	-
537	Montagnana	-	1	-
538	Montalto delle Marche	-	1	-
539	Montalto Uffugo	-	1	-
540	Montebelluna	-	1	-
541	Montecchio Emilia	-	1	-
542	Montecorvino Rovella	-	1	-
543	Montefalco	-	1	-
544	Montefiascone	-	1	-
545	Montegiorgio	-	1	-
546	Montella	-	1	-
547	Montemaggiore Belsito	-	1	-
548	Montepulciano	1	-	-
549	Monte reale	-	1	-
550	Montesano sulla Marcellana	-	1	-
551	Monte Sant'Angelo	-	1	-
552	Montesarchio	-	1	-
553	Montevarchi	-	1	-
554	Montichiari	-	1	-
555	Montona	-	((-))	-
556	Montorio al Vomano	-	1	-
557	Montoro Superiore	-	1	-
558	Monza	1	2	2
559	Morbegno	-	1	-
560	Morccone	-	1	-
561	Mormanno	-	1	-
562	Mortara	-	1	-
563	Muravera	-	1	-
564	Muro Lucano	-	1	-
565	Mussomeli	-	1	-

566	Napoli	4	32	15
567	Nardo'	1	1	1
568	Narni	-	1	-
569	Naro	-	1	-
570	Naso	-	1	-
571	Nereto	-	1	-
572	Nettunia	-	1	-
573	Nicastro	1	1	-
574	Nicosia	1	-	-
575	Nicotera	-	1	-
576	Niscemi	-	1	-
577	Nizza Monferrato	-	1	-
578	Nocera Inferiore	1	2	2
579	Nocera Tirinese	-	1	-
580	Noepoli	-	1	-
581	Nola	1	2	-
582	Norcia	-	1	-
583	Notaresco	-	1	-
584	Noto	-	1	1
585	Novara	1	((3))	-
586	Novara di Sicilia	-	1	-
587	Novi Ligure	-	1	-
588	Nulvi	-	1	-
589	Nuoro	1	-	-
590	Oderzo	-	1	-
591	Offida	-	1	-
592	Olbia	-	1	-
593	Omegna	-	1	-
594	Oppido Mamertina	-	1	-
595	Orani	-	1	-

596	Orbetello	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	((Oria	/ -	/ 1	/ -))
+-----+-----+-----+-----+-----+				
597	Oriolo	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
598	Oristano	1	-	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
599	Orsara di Puglia	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
600	Orsogna	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
601	Orta Nova	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
602	Orte	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
603	Ortona a Mare	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
604	Orvieto	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
605	Orvinio	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	((Orzinuovi	/ -	/ 1	/ -))
+-----+-----+-----+-----+-----+				
606	Osimo	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
607	Ostuni	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
608	Otranto	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
609	Ottaviano	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
610	Ovada	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
611	Ozieri	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
612	Pachino	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
613	Padova	2	5	2
+-----+-----+-----+-----+-----+				
614	Palata	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
615	Palazzolo Acreide	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
616	Palazzo S. Gervasio	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
617	Palermo	4	13	7
+-----+-----+-----+-----+-----+				
618	Palestrina	1	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
619	Paliano	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
620	Palma di Montechiaro	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
621	Palmanova	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
622	Palmi	1	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
623	Palombara Sabina	-	1	-
+-----+-----+-----+-----+-----+				
624	Pantelleria	-	1	-

625	Paola	-	1	-
626	Parenzo	-	((-))	-
627	Parma	1	3	1
628	Partanna	-	1	-
629	Partinico	-	1	-
630	Paterno'	-	1	-
631	Paternopoli	-	1	-
632	Pattada	-	1	-
633	Patti	1	-	-
634	Pavia	1	1	-
635	Pavullo nel Frignano	-	1	-
636	Penne	-	1	-
637	Pergine Valsugana	-	1	-
638	Pergola	-	1	-
639	Perosa Argentina	-	1	-
640	Perugia	1	2	2
641	Pesaro	1	-	-
642	Pescara	1	1	-
643	Pescia	-	1	-
644	Pescina	-	1	-
645	Pescopagano	-	1	-
646	Petilia Policastro	-	1	-
647	Piacenza	1	1	-
648	Piana dei Greci	-	1	-
649	Pianella	-	1	-
650	Piazza Armerina	-	1	-
651	Piedimonte d'Alife	-	1	-
652	Pietrasanta	-	1	-
653	Pieve di Cadore	-	1	-
654	Pieve di Teco	-	1	-

655	Pievepelago	-	1	-
656	Pignataro Maggiore	-	1	-
657	Pinerolo	1	1	-
658	Pinguento	-	((-))	-
659	Piombino	-	1	-
660	Piove di Sacco	-	1	-
661	Pirano	-	((-))	-
662	Pisa	1	((2))	1
663	Pisciotta	-	1	-
664	Pisino	-	((-))	-
665	Pisticci	-	1	-
666	Pistoia	1	1	1
667	Pitigliano	-	1	-
668	Pizzo	-	1	-
669	Pizzoli	-	1	-
670	Plezzo	-	((-))	-
671	Ploaghe	-	1	-
672	Poggibonsi	-	1	-
673	Poggio Mirteto	-	1	-
674	Pola	-	-	-
675	Polizzi Generosa	-	1	-
676	Polla	-	1	-
677	Pomigliano d'Arco	-	1	1
678	Pompei	1	-	-
679	Pontassieve	-	1	-
680	Pontebba	-	1	-
681	Pontecorvo	-	1	-
682	Pontedecimo	1	-	-
683	Pontedera	-	1	-
684	Pontremoli	-	1	-
685	Ponza	-	1	-

686	Popoli	-	1	-
	((Poppi	/ -	/ 1	/ -))
687	Pordenone	1	2	-
688	Porretta Terme	-	1	-
689	Portici	1	-	1
690	Portoferraio	-	1	-
691	Portogruaro	-	1	-
692	Portomaggiore	-	1	-
693	Portotorres	-	1	-
694	Postiglione	-	1	-
695	Postumia Grotte	-	((-))	-
696	Potenza	1	1	1
697	Pozzomaggiore	-	1	-
698	Pozzuoli	1	1	1
699	Prato	1	1	1
700	Pratola Peligna	-	1	-
701	Primiero	-	1	-
702	Priverno	-	1	-
703	Prizzi	-	1	-
704	Procida	-	1	-
705	Pula	-	1	-
706	Putignano	-	1	-
707	Quartu Sant'Elena	-	1	-
708	Racalmuto	-	1	-
709	Racconigi	-	1	-
710	Raccuia	-	1	-
711	Radicofani	-	1	-
712	Ragusa	1	-	-
713	Rammacca	-	1	-
714	Randazzo	-	1	-

715	Rapallo	1	-	-
716	Ravanusa	-	1	-
717	Ravenna	1	1	-
718	Recanati	-	1	-
719	Recco	-	1	-
720	Regalbuto	-	1	-
721	Reggio Calabria	1	3	1
722	Reggio Emilia	1	1	1
723	Revere	-	1	-
724	Rho	-	1	-
725	Ribera	-	1	-
726	Riccia	-	1	-
727	Riesi	-	1	-
728	Rieti	1	-	1
729	Rimini	1	1	-
730	Rionero in Vulture	-	1	-
731	Ripatransone	-	1	-
732	Riva	1	1	-
733	Rivarolo Canavese	-	1	-
734	Rivergaro	-	1	-
735	Rocccaspide	-	1	-
736	Roccamonfina	-	1	-
737	Rocca San Casciano	-	1	-
738	Rocca Sinibalda	-	1	-
739	Roccastrada	-	1	-
740	Rodi Garganico	-	1	-
741	Rogliano	-	1	-
742	Roma	5	((42))	((16))
743	Rometta	-	1	-
744	Ronciglione	-	1	-
745	Rossano	1	-	-

746	Rotonda	-	1	-
747	Rotondella	-	1	-
748	Rovato	-	1	-
749	Rovereto	1	2	-
750	Rovigno d'Istria	-	((-))	-
751	Rovigo	1	1	1
752	Rutigliano	-	1	-
753	Ruvo di Puglia	-	1	-
754	Sala Consilina	-	1	-
755	Salemi	-	1	-
756	Salerno	1	3	2
757	Salo'	-	1	-
758	Saluzzo	1	1	-
759	Sampierdarena	1	1	1
760	San Bartolomeo in Galdo	-	1	-
761	San Benedetto del Tronto	-	1	-
762	San Chirico Raparo	-	1	-
763	San Cipriano Picentino	-	1	-
764	San Damiano d'Asti	-	1	-
765	San Daniele nel Friuli	-	1	-
766	San Demetrio Corone	-	1	-
767	San Demetrio nei Vestini	-	1	-
768	San Dona' di Piave	-	1	-
769	San Ginesio	-	1	-
770	San Giorgio del Sannio	-	1	-
771	San Giorgio Jonico	-	1	-
772	San Giorgio La Molarata	-	1	-
773	San Giovanni in Fiore	-	1	-
774	San Giovanni in Persiceto	-	1	-

775	San Giovanni Rotondo	-	1	-	
776	San Giovanni Valdarno	-	1	-	
777	Sanluri	-	1	-	
778	San Marco Argentano	-	1	-	
779	San Marco in Lamis	-	1	-	
780	San Mauro Forte	-	1	-	
781	San Miniato	-	1	-	
782	Sannicandro Garganico	-	1	-	
783	San Nicolo' Gerrei	-	1	-	
784	San Remo	1	1	1	
785	Sansepolcro	-	1	-	
786	San Severino Marche	-	1	-	
787	San Severino Rota	-	1	-	
788	San Severo	1	1	1	
789	San Sosti	-	1	-	
790	Santa Caterina Villarmosa	-	1	-	
791	Santadi	-	1	-	
	((Sant'Agata de' Goti - 1 -))	-	1	-	
792	Sant'Agata di Militello	-	1	-	
793	Sant'Agata di Puglia	-	1	-	
794	Santa Maria Capua Vetere	1	1	1	
795	Santa Anastasia	-	1	-	
796	Sant'Angelo a Fasanella	-	1	-	
797	Sant'Angelo dei Lombardi	1	-	-	
798	Sant'Angelo di Brolo	-	1	-	
799	Sant'Antioco	-	1	-	
800	Sant'Arcangelo	-	1	-	
801	Santa Severina	-	1	-	
802	Santa Teresa di Riva	-	1	-	

803	Santhia'	-	1	-	
804	Santo Stefano Belbo	-	1	-	
805	Santo Stefano di Camastra	-	1	-	
806	San Valentino in Abruzzo Citeriore	-	1	-	
807	San Vito al Tagliamento	-	1	-	
808	San Vito dei Normanni	-	1	-	
809	Sapri	-	1	-	
810	Sarno	-	1	-	
811	Saronno	-	1	-	
812	Sarzana	-	1	1	
813	Sassari	1	3	2	
814	Sassoferato	-	1	-	
815	Sassuolo	-	1	-	
816	Savigliano	-	1	-	
817	Savona	1	1	-	
818	Scalea	-	1	-	
819	Scandiano	-	1	-	
820	Schio	-	1	-	
821	Sclacca	1	-	-	
822	Scicli	-	1	-	
823	Scigliano	-	1	-	
824	Segni	-	1	-	
825	Seneghe	-	1	-	
826	Senigallia	1	-	-	
827	Senorbi	-	1	-	
828	Senosecchia	-	((-))	-	
829	Serracapriola	-	1	-	
830	Serramanna	-	1	-	
831	Serra San Bruno	-	1	-	

832	Serravalle Libarna	-	1	-
833	Sesana	-	((-))	-
834	Sessa Aurunca	-	1	-
835	Sestri Levante	-	1	-
836	Sestri Ponente	1	-	-
837	Seui	-	1	-
838	Sezze	-	1	-
839	Siderno	-	1	-
840	Siena	1	1	1
841	Silandro	-	1	-
842	Siniscola	-	1	-
843	Sinnai	-	1	-
844	Sinopoli	-	1	-
845	Siracusa	1	1	1
846	Soave	-	1	-
847	Sogliano al Rubicone	-	1	-
848	Solopaca	-	1	-
849	Sommatino	-	1	-
850	Sondrio	1	-	-
851	Sora	-	1	1
852	Soresina	-	1	-
853	Sorgono	-	1	-
854	Soriano Calabro	-	1	-
855	Sorrento	-	2	-
856	Sorso	-	1	-
857	Sortino	-	1	-
858	Soveria Mannelli	-	1	-
859	Spezzano Albanese	-	1	-
860	Spezzano della Sila	-	1	-
861	Spilimbergo	-	1	-
862	Spinazzola	-	1	-

863	Spoleto	1	-	1	
864	Squillace	-	1	-	
865	Staiti	-	1	-	
866	Stigliano	-	1	-	
867	Stilo	-	1	-	
868	Stradella	-	1	-	
869	Strambino Romano	-	1	-	
870	Strongoli	-	1	-	
871	Subiaco	-	1	-	
872	Sulmona	1	-	1	
873	Susa	-	1	-	
874	Taggia	-	1	-	
875	Tagliacozzo	-	1	-	
876	Taormina	-	1	-	
877	Taranto	1	4	3	
878	Tarcento	-	1	-	
879	Taurianova	-	1	-	
880	Taverna	-	1	-	
881	Teano	-	1	-	
882	Tempio Pausania	1	-	-	
883	Teramo	1	-	1	
884	Termini Imerese	1	-	-	
885	Termoli	-	1	-	
886	Terni	1	2	2	
887	Terracina	-	1	-	
888	Terralba	-	1	-	
889	Teulada	-	1	-	
890	Thiene	-	1	-	
891	Thiesi	-	1	-	
892	Tione di Trento	-	1	-	

893	Tirano		-		1		-	
894	Tiriolo		-		1		-	
895	Tivoli		1		1		-	
896	Todi		-		1		-	
897	Tolentino		-		1		-	
898	Tolmezzo		1		-		-	
899	Tolmino		-		((-))		-	
900	Tolve		-		1		-	
901	Torchiara		-		1		-	
902	Torino		3		16		8	
903	Torre Annunziata		1		2		-	
904	Torre dei Passeri		-		1		-	
905	Torre del Greco		1		-		-	
906	Torremaggiore		-		1		-	
907	Torricella Peligna		-		1		-	
908	Torriglia		-		1		-	
909	Tortona		1		1		1	
910	Tortorici		-		1		-	
911	Tossicia		-		1		-	
912	Trani		1		1		-	
913	Trapani		1		2		-	
914	Trasacco		-		1		1	
915	Trebisacce		-		1		-	
916	Trecastagni		-		1		-	
917	Tregnago		-		1		-	
918	Trento		1		4		2	
919	Trentola		-		1		-	
920	Treviglio		-		1		1	
921	Treviso		1		2		-	
922	Tricarico		-		1		-	
923	Tricase		-		1		-	

924	Trieste	-	-	-
925	Trinitapoli	-	1	-
926	Trino Vercellese	-	1	-
927	Trivento	-	1	-
928	Troia	-	1	-
929	Troina	-	1	-
930	Tropea	-	1	-
931	Udine	2	((5))	3
932	Ugento	-	1	-
	((Urbania	/ -	/ 1	/ -))
933	Urbino	1	1	-
934	Valdagno	-	1	-
935	Valentano	-	1	-
936	Valenza	-	1	-
937	Valguarnera Caropepe	-	1	-
938	Vallo della Lucania	-	1	-
939	Varallo	-	1	-
940	Varazze	-	1	-
941	Varese	1	2	-
942	Varzi	-	1	-
943	Velletri	1	2	1
944	Venafro	-	1	-
945	Venasca	-	1	-
946	Venezia	4	4	3
947	Venosa	-	1	-
948	Ventimiglia	1	-	-
949	Verbania (Intra)	-	1	-
950	Verbania (Pallanza)	1	-	-
951	Verbicaro	-	1	-
952	Vercelli	1	1	-

953	Vergato		-		1		-	
954	Verolanuova		-		1		-	
955	Veroli		-		1		-	
956	Verona		2		5		3	
957	Viadana		-		1		-	
958	Viareggio		1		1		1	
959	Vibo Valentia		1		-		-	
960	Vicenza		1		2		1	
961	Vico del Gargano		-		1		-	
962	Vieste		-		1		-	
963	Vietri di Potenza		-		1		-	
964	Vigevano		1		1		1	
965	Viggiano		-		1		-	
966	Vignale		-		1		-	
967	Vignola		-		1		-	
968	Villa del Nevoso		-		-		-	
969	Villacidro		-		1		-	
970	Villalba		-		1		-	
971	Villarosa		-		1		-	
972	Villa San Giovanni		-		1		-	
973	Villa Santa Maria		-		1		-	
974	Vipiteno		-		1		-	
975	Visso		-		1		-	
976	Viterbo		1		((2))		1	
977	Vittoria		-		1		-	
978	Vittorio Veneto		-		1		-	
979	Vitulano		-		1		-	
980	Vizzini		-		1		-	
981	Voghera		-		1		-	
982	Volterra		-		1		-	
983	Voltri		-		1		-	

984	Volturara Appula	-	1	-
985	Zara	-	-	-
986	Zogno	-	1	-
TOTALI		229	((1.182))	200

(9) (28) (38) (39)((43))

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 321 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 1947.

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1709 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (39)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1717 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

 AGGIORNAMENTO (43)

Il D.Lgs. 23 aprile 1948, n. 564 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1948.

Tabella N

Personale del Ministero di Grazia e Giustizia

(Gruppo A)

=====	
	Numero dei posti

Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo
 a norma dell'articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio

1951, n. 392.....	1
-------------------	---

Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo
 a norma dell'articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio

1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione..	5
Magistrati di Corte di cassazione.....	3

Magistrati di Corte d'appello, magistrati di

((Tribunale ordinario)) e aggiunti giudiziari.....	108
---	-----

TOTALE...	117
-----------	-----

Tabella 0

Preture costituite in sezioni.

1. Alessandria	20. Modena
2. Ancona	21. Napoli
3. Bari	22. Padova
4. Bergamo	23. Palermo
5. Bologna	24. Parma
6. Brescia	25. Perugia
7. Cagliari	26. Pistoia
8. Catania	27. Pola
9. Como	28. Roma
10. Cremona	29. Sassari
11. Ferrara	30. Taranto
12. Firenze	31. Torino
13. Genova	32. Treviso
14. Imperia	33. Trieste
15. La Spezia	34. Udine
16. Livorno	35. Venezia
17. Lucca	36. Verona
18. Messina	37. Vicenza
19. Milano	((<i>Foggia</i>))

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

Grandi

Il Ministro per le finanze

Di Revel

Tabella P

Indennita' per spese di rappresentanza

Misura lorda annua

1° Primo presidente della Corte suprema

di cassazione..... L. 108.000

2° Procuratore generale presso la Corte

Suprema di cassazione, Presidente

del Tribunale superiore delle

acque pubbliche, Presidente del

Consigli o di Stato, Presidente
della Corte dei conti, Avvocato
generale dello Stato..... L. 84.000

3° Primi presidenti e procuratori
generali di Corte d'appello e
presidenti di Sezione titolari
della Corte Suprema di cassazione. L. 15.000

4° Consiglieri e sostituti procuratori
generali di Corte Suprema di
cassazione con funzioni di
presidente di Sezione e di
avvocato generale presso le
Sezioni distaccate di Corte
d'appello, e di presidente o di
procuratore della Repubblica..... L. 15.000

5° Consiglieri e sostituti procuratori
generali di Corte d'appello, con
funzioni di presidente di
((Tribunale ordinario)) o di
procuratore della
Repubblica..... L. 10.000

Visto, il Ministro per la grazia e giustizia

GRASSI

Visto, il Ministro per il tesoro

DEL VECCHIO

(41)

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.Lgs. 10 aprile 1948, n. 375 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha decorrenza dal 1 aprile 1948.

Tabella Q

Indennita' per i presidenti di Corte di assise per i consiglieri ed i giudici istruttori	
	Misura lorda annua
Presidenti di sezione di Corte di appello, incaricati delle funzioni di presidenti di Corte d'assise.....	L. 10.000
Magistrati incaricati dell'ufficio di istruzione, od applicati all'ufficio medesimo:	
a) consiglieri istruttori.....	L. 7.000
b) giudici istruttori addetti a Tribunali divisi in piu Sezioni....	L. 7.000
c) giudici istruttori addetti agli altri Tribunali.....	L. 4.000
Visto, il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI	
Visto, il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO	

(41) ((46))

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.Lgs. 10 aprile 1948, n. 375 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha decorrenza dal 1 aprile 1948.

AGGIORNAMENTO (46)

La L. 10 gennaio 1950, n. 4, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' stabilito, a decorrere dal 1 novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati".